

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CONDORELLI, MANCINO, MELOTTO, GIUGU DEMARTINI, SARTORI, CHIMENTI, BOGGIO, GENOVESE, COVELLO, VENTRE, COVIELLO, CORTESE, D'AMELIO, PARISI, PULLI, MONTRESORI, NIEDDU, MEZZAPESA, SALERNO e DI LEMBO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 DICEMBRE 1988

Nuove norme per il reclutamento e la promozione del personale docente universitario ed altri provvedimenti per l'università

ONOREVOLI SENATORI. – Il primo degli istituti fondamentali su cui l'università deve contare per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali è la cooptazione selettiva del personale docente. Ogni legislazione che intende favorire il buon funzionamento dell'università deve essere rispettosa di questo istituto. Con decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, comunemente noto come «legge di riforma universitaria», per l'aspetto riguardante la cooptazione del personale docente dell'università, sono state introdotte norme che hanno strutturato rigidamente i ruoli, riconosciuto diritti acquisiti sulla base di titoli diversi da quelli di merito e consentito l'immissione o l'avanzamento nei ruoli di nuova istituzione del personale docente attra-

verso meccanismi più o meno mascherati di *ope legis* ispirati al principio di dover comunque sistemare il «precariato».

Questi provvedimenti furono certamente contrari allo spirito di una assunzione fondata su criteri eminentemente selettivi del corpo docente universitario, ma trovarono giustificazione nella lentezza del ritmo dei concorsi a cattedra per professori ordinari, nello sparuto numero di professori che il meccanismo concorsuale allora vigente fondato sulla «terna» consentiva di promuovere, nell'enorme sproporzione tra docenti e studenti – questi ultimi improvvisamente cresciuti a dismisura per effetto della legge 11 dicembre 1969, n. 910, che liberalizzò gli accessi all'università – e, infine, nella spinta al miglioramento delle

posizioni accademiche giustamente richiesto dal corpo degli assistenti ordinari costretto in uno *status* non confacente alla evoluzione dei tempi mentre già in altri Paesi il personale docente di livello equivalente era divenuto maggiormente partecipe alla gestione dell'università. I due principali effetti nocivi all'università, prodotti dai meccanismi di cooptazione del corpo docente attuati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, furono:

1) l'improvviso allargamento delle posizioni universitarie, specie quelle di primo livello (ricercatori), che ha provocato un «intasamento» dell'università ed il blocco pressochè totale dell'accesso all'università dei nuovi ricercatori destinato a perdurare almeno un ventennio, con la preclusione quindi di ogni avvicendamento e dell'apporto di forze nuove;

2) la difficoltà di avanzamento nelle posizioni accademiche superiori delle fasce dei ricercatori e dei professori associati.

Il secondo fenomeno è un effetto del primo ed entrambi hanno avuto conseguenze gravi sulla funzione che l'università deve svolgere per il progresso civile ed economico del Paese. Purtroppo il recente decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito in legge 22 aprile 1987, n. 158, che prevede nel sistema universitario a regime un rapporto numericamente paritario tra ricercatori e professori ordinari, ha peggiorato ulteriormente i danni che sono derivati all'università dal blocco dell'accesso di forze giovani. Il decreto si è mosso nella logica di far prevalere il riordinamento interno del corpo docente alla immissione di giovani nell'università. E ciò è un errore sia perchè il reclutamento di un congruo numero di giovani nell'università ha un valore strategico per la capacità di ricerca e di innovazione del Paese, essendo oggi l'Italia fra le nazioni industrializzate quella con risorse umane dedicate alla ricerca più insufficienti per quantità e qualità; sia perchè non esiste la certezza che tutti i ricercatori, anche quelli che inizialmente lasciano ben sperare nel loro futuro accademico, possano raggiungere le posizioni di vertice nella carriera universitaria; sia perchè, infine, il reclutamento dei futuri professori ordinari

deve verificarsi su di una fascia di docenti di posizione accademica inferiore molto più ampia di quella dei professori ordinari, proprio al fine di selezionare meglio i talenti necessari per un efficace funzionamento dell'università.

Il numero dei ricercatori non deve essere pertanto legato ad una pianta organica «fissa», la cui dimensione sia strettamente condizionata dall'organico dei professori ordinari, ma deve variare in rapporto alle molteplici, diversificate e mutevoli esigenze delle sedi universitarie e degli specifici compiti didattici e scientifici dei singoli dipartimenti universitari, anche in funzione della richiesta di apporto di conoscenza che proviene dal mondo industriale, dal mondo del lavoro e dalla società civile.

Le medesime considerazioni valgono per la pianta organica dei professori di ruolo, la cui dimensione non deve essere fissa e preordinata ma anch'essa variabile e funzionale alle reali esigenze didattiche e scientifiche destinate a mutare in quantità e qualità in rapporto non soltanto alle esigenze esterne all'università ma soprattutto al prestigio accademico ed alle capacità di produzione scientifica e di richiamo di studenti, ricercatori e professori di ciascun dipartimento.

La personalità e l'esperienza dei singoli professori universitari sono peculiari ed irripetibili, mentre la funzione didattica e scientifica da questi svolta non può nè deve considerarsi immobile e rigidamente costretta entro i confini della «titolarità» di una cattedra che viene tramandata nella stessa sede da professore a professore per decenni e decenni, come sinora si è verificato nelle università statali italiane. Tale funzione deve essere suscettibile di una continua automodificazione in rapporto alle peculiari conoscenze dei docenti in determinati settori del sapere, alla evoluzione della scienza e alle esigenze della didattica, anch'essa soggetta a cambiamenti della sua metodologia in rapporto ai mutevoli e diversificati fini che si propone. Da qui la necessità dell'abbandono dell'augusta visione della titolarità delle cattedre e di riferire i concorsi ed i trasferimenti dei docenti a più vaste aree della scienza corrispondenti possibilmente alle aree disciplinari dei dipartimenti.

L'evoluzione della scienza moderna ha generato incertezza e fatto oscillare i riferimenti in base ai quali era determinata l'importanza relativa delle conoscenze e la loro ripartizione nei repertori delle discipline classiche. Per dare all'insegnamento universitario tutta la flessibilità che il continuo rinnovamento della scienza e le mutevoli esigenze della didattica di conseguenza comportano, e per consentire in particolare l'affidamento dell'insegnamento degli argomenti di cui si compone una disciplina a docenti specificamente competenti nel relativo settore, realizzando appieno l'obiettivo di un insegnamento «interdisciplinare» (inteso come organizzazione della didattica imposta dal nuovo modo di produzione delle conoscenze scientifiche moderne), occorre inoltre abolire gli istituti e le facoltà e rendere obbligatoria l'istituzione dei dipartimenti, cui deve essere concessa ampia autonomia organizzativa e didattica, oltre che scientifica, ed agilità nella scelta degli argomenti da insegnare e dei relativi docenti, sia pure entro ambiti di tematiche finalizzate - almeno finché vigerà nel nostro Paese il valore legale del titolo di studio - ad una formazione del *curriculum* universitario omogenea in tutte le sedi universitarie, garantita dai consigli di corso di laurea.

Non è certamente più possibile continuare ad attuare una permanente attività di progettazione e manutenzione dei *curricula* dentro l'organizzazione centralistica e verticistica, come sinora è avvenuto nel nostro Paese. I tempi sono maturi per cercare di attuare un processo di restituzione di diritti formativi nelle mani di chi insegna e d'altra parte non si possono imporre ai docenti innovazioni programmatiche e metodologiche senza tener conto delle loro competenze e delle loro reazioni, ossia delle loro capacità di assimilazione e di adattamento alle novità.

Per quanto riguarda il secondo aspetto da noi preso in esame, cioè la difficoltà dell'avanzamento nelle superiori posizioni accademiche della fascia dei ricercatori e dei professori associati, tale fenomeno è l'effetto dell'improvviso gigantesco ingrandimento delle suddette fasce di docenza determinato dai meccanismi di cooptazione *una tantum* introdotti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

I due «maxiconcorsi» universitari per professore universitario che si sono succeduti dopo la legge di riforma universitaria del 1980 ed il terzo di circa 2.000 posti attualmente in fase di avvio hanno coperto il 90 per cento dei posti in organico, sicché per le prossime tornate concorsuali saranno disponibili 1.000 posti cui si aggiungeranno quelli liberati dal *turn-over*. Si prevede inoltre che per effetto del decreto-legge n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 158 del 1987, che disciplina i concorsi di professore associato, nelle future tornate concorsuali vi sarà un forte incremento del numero dei professori associati i quali dagli attuali 8.200 circa dovrebbero passare a 13.200 circa nel prossimo concorso e a 19.000 circa nel successivo concorso. In pochi anni, a fronte di un immenso numero di professori associati, vi sarà una scarsa disponibilità di posti liberi di professore ordinario, forse un centinaio ogni anno lasciati liberi dal *turn-over*.

Il blocco della progressione dei professori associati nella fascia dei professori ordinari comporterà un ulteriore invecchiamento della fascia professori associati e dei ricercatori ed il blocco del reclutamento di nuovi ricercatori. È previsto inoltre che i posti di professore associato in eccesso rispetto al numero di 15.000 (che rappresenta la dimensione della pianta organica dei professori associati del sistema a regime) saranno riassorbiti, sicché, a legislazione invariata, nessun vantaggio si otterrà ai fini del reclutamento di nuovi ricercatori dall'avanzamento dei professori associati nella fascia dei professori ordinari.

D'altra parte, bloccare ora la tendenza alla «entropizzazione» del sistema universitario, inaugurata con il citato decreto n. 382 del 1980 e proseguita con i successivi «maxi-concorsi» universitari, sarebbe una vera ingiustizia per chi attende il proprio turno e produrrebbe inoltre effetti assai dannosi all'università, venendosi a determinare un ulteriore invecchiamento dei docenti nelle posizioni iniziali ed intermedie con effetti deleteri sul loro morale e sulla loro resa, ed inoltre il blocco del reclutamento di giovani forze nell'università.

Nè a questo fine l'espedito messo in atto dal già citato decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge il 22 aprile 1987, n. 158, che stabilisce

nel sistema a regime un rapporto numerico paritario tra ricercatori e professori ordinari può trovarci consenzienti, non solo perchè, come prima è stato detto, non si può sacrificare, se non con enorme danno per la stessa vita dell'università e per il suo fondamentale ruolo nella crescita civile ed economica del Paese, il reclutamento dei giovani ricercatori alla logica del riordinamento interno dell'università, ma anche perchè gli effetti benefici ai fini dell'avanzamento nelle posizioni accademiche dell'attuale fascia iniziale ed intermedia del corpo docente dell'università si verificherebbe in tempi molto lunghi, con ulteriore aggravamento quindi del pericoloso fenomeno dell'invecchiamento della fascia del corpo docente composto dai ricercatori e dai professori associati.

È invece di fondamentale importanza favorire nell'università le condizioni che creino la certezza a chiunque sia dotato di talento di raggiungere i vertici delle posizioni accademiche. I docenti sono il nucleo della forza-lavoro in campo accademico e il loro stato, il loro morale, la collegialità e l'impegno con il quale si dedicano alla istituzione sono di fondamentale importanza per l'avanzamento delle ricerche, l'amore per la didattica, il rendimento degli studenti. Se lasciamo che il morale di tale componente essenziale dell'università si deprima al punto che l'attività didattica e scientifica diventi di poco interesse, si compromette il futuro dell'università.

Oggi la maggioranza dei nostri docenti si sente «bloccata» nella carriera ed ha perso per tale motivo e per le condizioni che non consentono spesso a ciascun docente nelle strutture universitarie di estrinsecare a pieno il proprio talento quella spinta che ha motivato tanti docenti a cercare di eccellere nell'insegnamento e nella ricerca. Il blocco dell'avanzamento dei docenti nelle superiori posizioni accademiche costituisce oltre tutto un danno alla formazione, all'addestramento alla ricerca ed al reclutamento delle forze più giovani. La perdita di entusiasmo e la sfiducia nella giustizia della istituzione universitaria portano inesorabilmente alla demotivazione del corpo docente, con effetti deleteri non solo sulla didattica e sulla ricerca ma anche sulla devozione e sull'attaccamento all'università da

parte del corpo docente, al quale, tra l'altro, si apre sin dall'inizio dell'attività scientifica uno scenario non rasserenante sulle garanzie che il sistema universitario offre al merito scientifico e all'impegno nel lavoro, che scoraggia nell'intrapresa della difficile via della ricerca scientifica soprattutto i giovani di talento che non hanno beni di fortuna nè il sostegno della famiglia.

È necessario pertanto ravvivare l'impegno dei docenti attraverso norme che favoriscono i più meritevoli, indipendentemente dalle dimensioni del corpo docente, consentendo il loro avanzamento nelle posizioni accademiche esclusivamente sulla base del valore scientifico e fornendo loro ogni appoggio necessario per mantenere l'attività accademica degna di interesse. Ignorare tali aspirazioni porterà inevitabilmente al sorgere di forti pressioni corporative e di difficili rapporti fra le diverse fasce della docenza.

Bisogna pertanto creare, ai fini dell'avanzamento nelle posizioni accademiche dei docenti universitari, condizioni che consentano il realizzarsi nella «eguaglianza delle opportunità» per tutti i docenti, cioè il riconoscimento del «diritto» a tutti i meritevoli di progredire verso le più elevate posizioni accademiche, sempre però nel più rigoroso rispetto della «domanda di competenza» che proviene dalla società civile e che le esigenze del progresso economico e sociale del Paese richiedono al corpo docente dell'università. Pertanto, il diritto del corpo docente all'avanzamento nelle posizioni accademiche nelle università dello Stato non può nè deve essere condizionato dal limite rappresentato da una pianta organica «fissa» dei posti di ruolo, ma solo dal merito di ciascun docente.

Siamo consapevoli che cercare di combinare «eguaglianza delle opportunità» e «domanda di competenza» nel processo di reclutamento e di promozione accademica della docenza universitaria non è facile perchè significa scontrarsi con la tradizione universitaria e con le inevitabili resistenze del corpo accademico, notoriamente riluttante ad accettare tentativi di cambiamento dello *status quo* della struttura universitaria e dei modi di governarla. Per la forza di questa resistenza al cambiamento le università sono le istituzioni che in assoluto si

sono modificate di meno in tutto il mondo. Cercare di combinare al meglio delle nostre capacità i temi della «eguaglianza delle opportunità» e della «domanda di competenza» è quindi una sfida al retaggio della tradizione universitaria, che non si vuole nè si deve sovvertire, ma che deve essere criticamente esaminata nei suoi costi e nei suoi effetti per poi introdurre, nella fase delle conoscenze acquisite, le opportune correzioni.

Per il reclutamento delle nuove forze e dei professori, l'università di Stato ha sinora adottato sistemi concorsuali che spesso non hanno tenuto conto del merito scientifico dei candidati, o perchè fondati - come quelli attuati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 - su meccanismi più o meno mascherati di *ope legis*, oppure perchè - come quelli che hanno preceduto e seguito la legge n. 382 del 1980 - articolati in modo tale da consentire alle commissioni esaminatrici ogni arbitrio e la penalizzazione di studiosi che hanno svolto il loro lavoro nella dimensione talora dell'eccellenza, costretti a restare esclusi dalla fascia dei professori ordinari e talvolta, a causa degli insuccessi accademici nel nostro Paese, ad affrontare la fatica ed i rischi della emigrazione.

L'attuale meccanismo dei concorsi a cattedre di professore ordinario prevede l'elezione di un numero di docenti doppio di quello occorrente per formare una commissione di concorso ed il sorteggio dei commissari tra gli eletti; per i concorsi a cattedra dei professori associati il meccanismo prevede invece prima il sorteggio di un numero di docenti doppio di quello occorrente per formare una commissione e, dopo, l'elezione dei commissari tra i sorteggiati. Le conseguenze di tali meccanismi sono state davvero disastrose perchè la confluenza del fattore caso legato al sorteggio e alla non rappresentanza degli eletti (bastano appena cinque voti per essere ammessi al sorteggio per le commissioni dei concorsi a cattedra per professore ordinario) ha favorito le condizioni per le quali ciascun commissario si è riconosciuto arbitrariamente il «diritto» di designazione non fondato sull'esclusivo merito scientifico del candidato.

Tale comportamento nei concorsi universitari è una conseguenza dell'ambiguità del-

l'autonomia dell'università statale, che nell'ambito in cui è esercitata non può essere considerata un'autonomia responsabile, riversandosi i suoi effetti negativi sul bilancio dello Stato, sul prestigio e sulla funzione della istituzione universitaria medesima, senza che peraltro vi sia da parte dello Stato alcuna possibilità di rivalsa sul corpo accademico dei danni derivanti da comportamenti non ispirati ai reali interessi dell'università.

L'esercizio di un'autonomia senza responsabilità costituisce una tentazione a far prevalere nell'istituto della cooptazione del personale docente, così come in tutti gli aspetti della gestione dell'università, interessi accademici o di scuola e la non osservanza dei criteri meritocratici. Ciò si è spesso verificato nella cooptazione del personale docente dell'università tanto nei concorsi decentrati per gli assistenti ordinari prima e per i ricercatori e per i tecnici laureati dopo, affidati esclusivamente alla discrezionalità dei professori, quanto nei concorsi nazionali di professori di ruolo, dove non di rado sono prevalsi accordi precostituiti dettati da egoismi di scuola o da interessi accademici di tipo corporativo, lesivi dei diritti dei migliori.

L'esercizio dell'autonomia senza responsabilità nelle università statali italiane deprime e anzi spegne del tutto ogni meccanismo competitivo e all'opposto consolida e rafforza le caratteristiche oligarchiche e burocratiche del sistema stesso. Il recupero dell'autonomia, intesa come capacità inventiva di ciascuna università in gara con le altre sia nell'autogoverno, sia nella sua capacità di integrarsi attivamente con il mondo della produzione al servizio dello sviluppo socio-economico del Paese, sia nel diritto dell'autocompletamento (cooptazione del personale docente) deve necessariamente associarsi al recupero dell'effettivo esercizio della responsabilità come possibilità e necessità di rispondere delle conseguenze delle proprie decisioni.

Bisognerebbe in altri termini trasferire nelle università statali italiane le stesse regole che sono a fondamento delle università non statali (anche se spesso finanziate dallo Stato) del mondo anglosassone, nelle quali i criteri di raccolta dei docenti sono ispirati ai benefici in termini di prestigio ed economici che derivano

alle università, in libera concorrenza le une con le altre, dal reclutamento di validi docenti e ricercatori. Esiste così in quelle università un interesse convergente di tutte le componenti (docenti, studenti, amministratori, finanziatori pubblici e privati) ad operare responsabilmente per la crescita del prestigio dell'istituzione.

In un regime di effettiva autonomia l'università è allora protetta e vitalizzata da tutte le sue componenti, mentre nelle università statali l'esercizio dell'autonomia che non comporta alcuna conseguenza per chi compie scelte sbagliate ha impedito la crescita di una cultura imprenditoriale della gestione amministrativa per cui l'istituzione è divenuta un corpo inerte ed indifeso, un soggetto senza capacità di difesa, in balia di interessi strettamente personali dei singoli docenti e delle corporazioni accademiche. La pressochè totale mancanza di cultura imprenditoriale delle università dello Stato traspare inoltre dai criteri da esse seguiti nell'assegnazione di strutture, apparecchiature e mezzi finanziari ai docenti ben di rado fondati sul valore scientifico e professionale dei singoli docenti e delle loro scuole e nelle richieste di competenze e di servizi che provengono dal mondo esterno, ma di solito appiattiti su banali schemi burocratici egualitari.

Per questo suo grave difetto, frutto come si diceva dell'esercizio dell'«autonomia senza responsabilità», l'università non interagisce adeguatamente con il mondo esterno, isolandosi nella sua pur nobilissima funzione di insegnamento e restando un'oasi di alta cultura e di ricerca per il valore intrinseco dei singoli docenti ai quali però viene di fatto impedito di offrire tutte le potenzialità del loro ingegno e della loro professionalità al miglioramento della qualità dei servizi sociali e allo sviluppo socio-economico del Paese.

Attualmente non esistono le condizioni che prevedono a breve termine la realizzazione di un disegno riformista che porti alla trasformazione radicale delle nostre Università statali tanto da renderle realmente autonome nella gestione e davvero competitive fra di loro e con le università non statali, non fosse altro che per la pleora del corpo docente ormai per diritto acquisito e per mentalità consolidata

poco incline a cambiamenti che necessariamente dovrebbero incidere anzitutto sul suo stato giuridico. Infatti il fondamento dell'autonomia universitaria dovrebbe basarsi sulla trasformazione dello *status* giuridico del personale docente ed amministrativo, che dovrebbe essere assunto dall'università con contratti di lavoro di diritto privato a scadenza pluriennale sempre solubili in caso di inadempienza degli accordi contrattuali.

Se non si introduce il «fattore rischio» nella gestione della università, difficilmente si potrà ottenere dal personale docente ed amministrativo quell'impegno totalmente dedicato alla valorizzazione dell'istituzione scientifica necessaria per far svolgere all'università un ruolo centrale nella propulsione della cultura e della ricerca nel Paese: solo così l'interesse del personale docente ed amministrativo si sposa con l'interesse della istituzione.

Poichè siamo convinti che una proposta legislativa che di colpo abolisca nelle università il ruolo stabile della docenza ed introduca per tutti i nuovi docenti di qualsiasi fascia il contratto a termine sarebbe largamente respinta, realisticamente le sole cose da fare in un regime universitario che si vuole conservare ancora rigidamente statale ci sembrano le seguenti:

a) l'introduzione di norme per i concorsi nazionali per il reclutamento e la promozione accademica del personale docente delle università statali ispirate al massimo garantismo, onde cercare di far convergere l'esigenza del rispetto della «eguaglianza delle opportunità» nei riguardi di ciascun candidato con quella del rispetto della «domanda di competenza», cioè dell'esigenza di adottare metodi di cooptazione il più possibile ispirati a criteri di giustizia per selezionare candidati dotati di validi meriti scientifici e didattici. Seguendo tale indirizzo, per il reclutamento dei ricercatori bisogna prevedere norme legislative che da una parte consentano l'accesso al concorso di giovani che abbiano già dato sicura prova della loro attitudine alla ricerca scientifica e dall'altra che rendano il concorso di ammissione, sia pure decentrato, meno soggetto a manipolazioni personalistiche da parte dei commissari; mentre per l'avanzamento del personale docente nelle posizioni accademici-

che intermedie ed apicali bisogna instaurare un sistema di verifica a scadenza delle capacità individuali, fondato su di un concorso a ruolo aperto, che si basi però su criteri di valutazione obiettivi e sereni e comunque non influenzabili da fattori estranei a quelli strettamente inerenti al merito scientifico e didattico dei candidati, sfruttando anche parametri a tal uopo internazionalmente riconosciuti validi quali le pubblicazioni accettate su riviste scientifiche di livello internazionale e gli eventuali brevetti conseguiti per le discipline non umanistiche;

b) la creazione di un «canale parallelo» al precedente sistema per il reclutamento nelle università, su proposta dei dipartimenti e con nomina del Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica previo parere vincolante del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale delle scienze e della tecnica, di qualificati studiosi ed esperti italiani o stranieri - ai quali devono essere concessi tutti i diritti ed i doveri dei professori ordinari - scelti al di fuori dell'università, nel mondo della scienza, della tecnica, dell'industria, dell'economia, delle attività umanistiche - cooptati attraverso contratti a termine, rinnovabili, e liberamente stipulati senza vincoli di retribuzione con il concorso finanziario di enti pubblici e privati, italiani ed esteri.

Questo provvedimento ha soprattutto la finalità di attenuare il fenomeno dell'«entropizzazione» dell'università - che è in atto da molti decenni proprio a causa della rigidità dei ruoli dell'amministrazione universitaria statale e che è la prima causa del distacco dell'università dal mondo ad essa esterno - favorendo un più forte aggancio tra università e settori della società civile che possono trarre da una più intensa collaborazione con l'università notevoli vantaggi che si ripercuoteranno inevitabilmente sullo sviluppo socio-economico dell'intero Paese e sulla medesima università che potrà svolgere una funzione più incisiva nella guida della trasformazione della società.

Sostanzialmente, l'unico vero aggancio dell'università con le attività e con i bisogni della società civile è rappresentato dal lavoro professionale esterno svolto dai docenti a tempo definito, i quali, tuttavia, se pur hanno il merito di mettere al servizio della società

esperienze e capacità professionali acquisite nell'università, traggono dalla professione vantaggi in termini di prestigio ed economici per se stessi, mentre nullo o scarso è il beneficio economico che ricade sull'università; cosa non giusta perchè se è vero che per emergere sono necessarie doti di intelligenza e sacrificio personale è anche vero che è l'università che ha fornito al docente i mezzi e le possibilità di acquisire attraverso la ricerca e l'insegnamento un'alta qualificazione professionale ed anche quella parte del prestigio professionale che sicuramente deriva dal solo fatto di appartenere al corpo dell'università.

Per questi motivi proponiamo in questo disegno di legge anche una ridefinizione dei rapporti tra università e docenti di ruolo al fine di favorire una maggiore penetrazione delle esperienze nate e cresciute nell'università nel corpo della società civile, facendo sì nel contempo che ciò si trasformi in un vantaggio, anche sotto l'aspetto economico, per l'università.

Oltretutto, la possibilità di poter nominare agevolmente un professore a contratto a termine che abbia tutti i diritti ed i doveri del professore ordinario (con la sola eccezione della partecipazione ai concorsi per il reclutamento e la promozione accademica del personale docente) è uno strumento agile e flessibile che consente ai dipartimenti la scelta immediata di studiosi ed esperti necessari ai fini delle peculiari e mutevoli esigenze didattiche e scientifiche dei medesimi dipartimenti;

c) l'introduzione di un nuovo sistema di governo della organizzazione e della spesa della ricerca scientifica universitaria che garantisca l'effettivo coordinamento ed il controllo dell'attività di ricerca nelle università del nostro Paese collegando la erogazione delle risorse ai risultati ottenuti; un sistema cioè che da una parte liberi la comunità scientifica dalla piaga attuale della ricerca spasmodica di appoggi esterni per ottenere, talvolta immeritatamente, questo o quel contributo finanziario, spesso senza una parvenza di verifica preliminare ed abitualmente senza un serio rendiconto dei risultati, e dall'altra permetta di individuare e valorizzare le più belle intelligenze presenti nelle università italiane, dando ad esse la possibilità di manife-

stare appieno la loro creatività ed il loro talento e consentendo di avviare alla ricerca schiere di giovani destinati a loro volta a diventare i futuri maestri universitari o i ricercatori dell'industria pubblica e privata. Si creerebbe così nelle università italiane un sistema di valorizzazione delle competenze indipendentemente dalla posizione accademica di chi le possiede.

Questo risultato potrebbe essere raggiunto con la rinuncia da parte dello Stato ad ogni iniziativa dirigista della ricerca scientifica universitaria - funzione dirigista che invece lo Stato deve riservare alla ricerca finalizzata nei settori strategici per lo sviluppo soprattutto tecnico ed industriale del Paese - e dall'altra attivando un sistema di finanziamento della ricerca scientifica nelle università fondato sulla presentazione di programmi pluriennali di ricerca da parte di qualificati capofila universitari appartenenti a qualsiasi posizione accademica, la cui approvazione e la cui esecuzione devono essere sottoposte ad un serio controllo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Il nuovo metodo di governo della spesa per la ricerca universitaria che noi proponiamo dovrebbe costituire un meccanismo di valorizzazione dei docenti universitari, diversificati, gratificati ed avvantaggiati nelle loro funzioni e nel loro prestigio, più che dalla posizione accademica, dal riconoscimento della loro competenza. Oltretutto i programmi pluriennali di ricerca universitaria finirebbero con il costituire le «unità modulari» in cui si verrebbero ad articolare i dipartimenti, mentre si inferirebbe un duro colpo ad un sistema anacronistico, perdurante da oltre un secolo nelle università italiane, che vede strutture ed apparecchiature scientifiche stabilmente affidate alle cattedre e trasmesse da successore in successore delle medesime cattedre con tutti gli svantaggi prima ricordati che tale sistema comporta, mentre esse dovrebbero essere razionalmente assegnate ai ricercatori in funzione della qualità e limitatamente alla durata dei programmi di ricerca scientifica.

La proposta che noi avanziamo con questo disegno di legge tiene conto da una parte della esigenza di offrire criteri di maggiore obiettività e di rigore nei concorsi di reclutamento e di

avanzamento nelle posizioni accademiche del personale docente, eliminando dal sistema concorsuale criteri di selezione che non siano fondati sulla mera valutazione del merito ed introducendo per contro parametri che tengono conto soltanto della competenza che si deve necessariamente richiedere ai docenti universitari, venendo così incontro alle aspettative dei numerosi giovani di talento che meritano di essere reclutati dall'università e dei docenti delle fasce iniziali ed intermedie che, se meritevoli, potranno progredire nelle superiori posizioni accademiche non attendendo l'occasione della vacanza dei posti di organico e non partecipando a concorsi, che per essere come quelli attuali a numero chiuso, sono soggetti a tentazioni corporative, abusi ed arbitri; ciascun docente invece avrebbe con il tipo di concorso che noi proponiamo l'opportunità di poter verificare entro scadenze prefissate la propria attitudine all'avanzamento nei gradi e nelle funzioni accademiche. Si tratta di un sistema che mira in definitiva a ricostruire la punta della piramide delle posizioni universitarie attraverso la cooptazione iniziale seriamente selettiva di giovani veramente dotati, garantendo successivamente ai migliori la progressione nelle posizioni accademiche con verifiche obbligatorie, a numero aperto e a scadenza biennale.

In particolare, i propositi innovativi del disegno di legge sono:

1) l'abolizione della fissità dei contingenti di posti di organico previsti per le tre categorie di docenti, pur restando stabile - o comunque modificabile solo con legge dello Stato - la dimensione globale del corpo della docenza universitaria;

2) la «flessibilità» della pianta organica dei ricercatori, la cui dimensione viene definita per sede ogni quattro anni sulla base di numerosi parametri che diano una misura delle capacità produttive e scientifiche dei dipartimenti universitari, conferendo oltre tutto in tal modo alle università una spinta ad una maggiore integrazione con il mondo del lavoro e con la società civile. Il rinnovo dei ricercatori è consentito dalla utilizzazione delle risorse finanziarie derivanti dal collocamento fuori ruolo dei professori ordinari e straordinari, dal collocamento a riposo di professori associati e

dei ricercatori e dalla decadenza dal posto dei ricercatori non confermati;

3) la ricostruzione del vertice della piramide delle posizioni universitarie, oggi eccessivamente allargato, attraverso la cooptazione di ricercatori selezionati con sistemi ispirati a criteri rigidamente meritocratici tra giovani che abbiano conseguito il dottorato di ricerca o abbiano superato un concorso di idoneità nazionale che li autorizzi a partecipare al concorso al posto di ricercatori. Per la partecipazione al concorso di idoneità nazionale al fine di concorrere al posto di ricercatore si deve richiedere un tirocinio di ricerca scientifica della durata di tre anni presso qualificate istituzioni estere o il conseguimento di borse di studio del Consiglio nazionale delle ricerche e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, oppure la partecipazione in qualità di contrattista ad un programma pluriennale di ricerca scientifica universitaria in Italia e/o all'estero. L'esperienza dimostra che tanto più oculata è la selezione iniziale dei giovani che devono essere cooptati nei ruoli del personale docente dell'università con regole e verifiche essenzialmente legate ai contributi dati sul piano della ricerca, tanto migliore sarà il livello dei futuri maestri e tanto più agevoli potranno essere i meccanismi di verifica per le successive promozioni accademiche;

4) la promozione accademica del corpo docente dell'università attraverso concorsi di tipo «aperto», cioè con verifiche preordinate ed obbligate della produzione scientifica e delle attitudini didattiche, seguiti da concorsi di conferma nella posizione accademica - necessaria per accedere alla successiva promozione accademica - uguali ai concorsi di promozione. Per la formazione delle commissioni di concorso è meglio procedere al sorteggio dei commissari onde evitare o limitare accordi precostituiti tra i docenti. D'altra parte, il tipo di concorso a ruolo aperto non favorisce l'arbitrario «diritto alla designazione» da parte dei commissari: questi saranno non più chiamati a nominare professori che occuperanno un numero definito di cattedre, ma soltanto a riconoscere l'idoneità dei candidati a ricoprire il ruolo di docente. Si tratta in sostanza di un mandato affidato ai commissari

che molto meglio di quello attuale consente una valutazione obiettiva dei meriti scientifici o che quanto meno non si presta ad atti di ingiustizia nei confronti dei candidati più meritevoli;

5) l'estinzione del posto di ruolo di tutte le posizioni accademiche della docenza universitaria nel momento in cui si verifica la vacanza del posto. Attraverso questo meccanismo e la razionale cooptazione dei ricercatori si potrà nel futuro ottenere un corpo dei docenti di dimensioni proporzionate alle reali esigenze della ricerca e della didattica dei dipartimenti;

6) l'utilizzazione del parametro «età media del corpo docente» di ciascun dipartimento ai fini della assegnazione dei nuovi posti di ricercatore, onde rinvigorire con l'apporto di forze giovani l'attività scientifica e didattica nell'università;

7) l'esodo relativamente precoce dal sistema universitario, attraverso un serio concorso di conferma, dei ricercatori che non abbiano dimostrato di essere idonei alle attività istituzionali dell'università. È certamente più conveniente per lo Stato far decadere dal ruolo i ricercatori che all'inizio della loro carriera non abbiano dimostrato di possedere tutte quelle attitudini che devono essere richieste per occupare le posizioni accademiche superiori, anziché trattenere nei ruoli personale docente che sia di intralcio all'accrescimento della cultura e della ricerca e che non sia di esempio e guida alle generazioni più giovani di studiosi;

8) la facilitazione della fuoriuscita dall'università dei professori associati ed ordinari che non trovino più congeniale la loro attività nell'università, attraverso concessioni di benefici di carriera - quali l'attribuzione di cinque anni di anzianità nel ruolo - e di vantaggiose liquidazioni, oppure agevolando il loro trasferimento definitivo in altre amministrazioni dello Stato che non richiedano attività di ricerca o in imprese pubbliche e private;

9) l'introduzione di nuovi parametri di riferimento, quali le pubblicazioni accettate da riviste scientifiche di livello internazionale (a loro volta graduabili per importanza sulla base della loro reputazione nel mondo scientifico), il numero delle citazioni delle pubblicazioni

nelle quali il candidato è primo autore (che è un indice dell'interesse suscitato dal lavoro e quindi della sua originalità) e i brevetti conseguiti per le discipline biologiche, mediche, cliniche, fisiche, matematiche, agrarie e di ingegneria (particolarmente raccomandati dal rapporto sulla situazione e sulle prospettive della scienza e della tecnologia in Italia del 1986, noto come «Rapporto Dadda», in accordo a quanto già viene attuato in qualificate istituzioni scientifiche degli USA), ai fini di migliorare i criteri dei concorsi per il reclutamento e per la promozione accademica del personale docente universitario con regole e verifiche il più possibile obiettive essenzialmente legate ai contributi dati sul piano della ricerca e su quello dell'insegnamento e di stimolare l'internazionalizzazione della ricerca;

10) l'esclusivo affidamento ai professori ordinari di ruolo del compito di commissari dei concorsi per il reclutamento dei ricercatori e per le successive promozioni accademiche del corpo docente. Tale provvedimento a parer nostro si rende necessario al fine di mettere tutti i docenti che devono avanzare nelle posizioni accademiche nelle medesime condizioni, evitando così che dalla partecipazione a commissioni di concorso insieme ai professori ordinari alcuni di essi possano trarre vantaggi per la loro carriera;

11) la liberalizzazione del numero dei dottorati di ricerca acquisibili negli atenei da parte dei singoli dipartimenti e delle relative fonti di finanziamento. La valorizzazione del dottorato di ricerca quale titolo preferenziale per la partecipazione al concorso di ricercatore - nella convinzione, basata sulla esperienza delle università nordamericane, che il particolare tipo di formazione che riceve il dottore in ricerca, coinvolgente più sedi e più culture anche nell'ambiente internazionale - è il più idoneo per la selezione dei ricercatori destinati a divenire i futuri maestri dell'università;

12) la facoltà concessa alle Regioni di finanziare borse di studio destinate a dottorati di ricerca per studiosi delle medesime Regioni, anche con finalità di ricerca di particolare interesse regionale;

13) la liberalizzazione dello scambio di personale di ricerca e tecnico fra università,

centri di ricerca italiani ed esteri ed industria pubblica e privata, in entrambe le direzioni, per agevolare la capacità di automodificazione dell'università - essenziale per la stessa funzione istituzionale dell'università - certamente favorita da un'ampia circolazione di uomini sia a livello nazionale che internazionale, e per facilitare l'interazione tra ricerca universitaria e ricerca industriale che sicuramente facilita il processo di formazione di esperti e fornisce alle imprese una «sponda culturale» cui appoggiarsi nello svolgimento di programmi di ricerca che le loro strutture non sono in grado di realizzare. La mobilità di uomini, idee ed informazioni rappresenta la condizione necessaria alla diffusione delle conoscenze scientifiche e dei *know-how* tecnologici. L'interazione tra la ricerca industriale e quella universitaria è indispensabile per accelerare il processo di formazione di esperti, importantissimo per l'aumento della cultura tecnologica e per l'occupazione giovanile; oltretutto, tale interazione servirà ad attivare la ricerca universitaria in un contesto applicativo con una ricaduta positiva sul nostro sistema produttivo, soprattutto in quei settori d'avanguardia che stanno facendo la fortuna di grossi gruppi stranieri. Va ribadito che la mobilità del personale docente nei centri di ricerca scientifica, ovunque essi si trovino, è uno strumento indispensabile ai fini della formazione dei giovani ricercatori. L'esperienza ormai largamente consolidata ha dimostrato che i centri universitari di ricerca più qualificati in Italia sono quelli in cui i responsabili hanno avuto l'accortezza di inviare i propri collaboratori presso gli istituti di ricerca esteri di alto livello scientifico. Purtroppo nel nostro sistema universitario l'invio di giovani ricercatori all'estero è subordinato alla volontà - non sempre aperta a tale prospettiva - dei professori titolari della cattedra e al difficile reperimento di mezzi finanziari per sovvenzionare le borse di studio a tale fine destinate. Il giovane ricercatore non deve essere considerato un «fatto compiuto» ma una «riserva di possibilità» e deve essere costantemente aiutato ed incentivato a realizzare pienamente il suo «progetto» di vita di futuro scienziato. Ora, il colloquio con la comunità scientifica internazionale è un insopprimibile mezzo di sviluppo

della personalità del ricercatore: l'ampia circolazione dei ricercatori ed il permanente aggancio di lavoro con l'ambiente internazionale sono tra gli strumenti più adatti a tal uopo, a giudicare da quanto è avvenuto non solo in Italia ma nelle migliori università del mondo. È necessario, pertanto, che la possibilità del ricercatore di accedere liberamente alle sedi scientifiche più idonee alle sue aspirazioni e alla sua formazione sia nel modo più rigoroso garantita e facilitata, senza alcun condizionamento burocratico e senza alcun veto autoritativo. Tale possibilità sollecita nei giovani una formazione fortemente ancorata al valore della responsabilità, tanto più tenacemente quanto più elevato è il livello scientifico dell'ambiente di formazione. In un diverso contesto culturale, privo del sostegno psicologico dell'abituale ambiente di lavoro e dei familiari, con la volontà di trarre il massimo vantaggio per la sua formazione dalla permanenza all'estero e di esser giudicato positivamente nel nuovo ambiente, il giovane, pena l'emarginazione psicologica, reagisce solitamente impegnandosi nel lavoro con tutti i valori culturali e spirituali che egli possiede: darsi carico, interagire consapevolmente, discernere e decidere, porsi il problema delle conseguenze delle proprie decisioni, rielaborare in termini personali, sono tutte operazioni che nessun manuale può trasmettere e a cui le nuove generazioni devono essere educate. Per facilitare l'interscambio tra università, centri di ricerca, istituti ed aziende industriali italiani ed esteri, si devono consentire ai ricercatori dell'università periodi di licenza retribuita della durata da sei mesi a tre anni, anche in industrie private. Si deve inoltre prevedere che tale movimento dei ricercatori avvenga in entrambe le direzioni, senza incidere negativamente sulle prospettive di carriera;

14) l'abbassamento dell'età media del corpo docente attraverso l'accorciamento del tempo di ascesa alle più alte posizioni accademiche, rendendo possibile ai migliori di raggiungere la posizione di professore ordinario anche solo dopo nove anni di permanenza nei ruoli;

15) il mantenimento di concorsi liberi per professore straordinario per un numero ristretto di posti, onde permettere la cooptazio-

ne nell'università di personalità del mondo esterno, adottando il sistema della sola elezione dei commissari al fine di assicurare la migliore rappresentatività degli eletti;

16) la possibilità concessa ai dipartimenti di cooptare professori a contratto a termine di nomina del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e retribuito con il concorso dei dipartimenti universitari e di enti ed imprese private nazionali ed esteri, scelti tra personalità che si siano particolarmente distinte nella scienza e la cui attività sia di pregnante utilità per le ricerche in corso nel dipartimento universitario che ne faccia richiesta.

La norma contenuta nell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, che consente le nomina di professore a contratto per l'attivazione di corsi universitari impartiti da studiosi o esperti esterni all'università non è valsa, a causa della sua stessa formulazione, a creare quella osmosi di uomini e di conoscenze tra università dello Stato e società civile che il legislatore si era prefisso di ottenere. Innanzitutto i professori a contratto sono assunti solo al fine di svolgere attività didattica e per di più pressochè esclusivamente in corsi integrativi di quelli ufficiali impartiti nelle facoltà, finalizzati soprattutto all'insegnamento nelle scuole di specializzazione o dirette all'insegnamento nelle scuole di specializzazione o dirette a fini speciali. Oltre tutto i contratti previsti dal suddetto articolo durano un anno accademico e non possono essere rinnovati per più di due anni in un quinquennio nella stessa università. Derghe possono essere concesse solo eccezionalmente dal Ministro della pubblica istruzione su proposta del Consiglio universitario nazionale, esclusivamente ove risulti impossibile impartire altrimenti insegnamenti di particolare specializzazione e ad alto contenuto tecnologico in settori per i quali l'università non disponga di idonee competenze. Pertanto il contributo che viene dato attualmente dai professori a contratto all'università è soltanto di natura didattica e per di più ha carattere forzatamente temporaneo ed è pressochè esclusivamente finalizzato all'insegnamento postuniversitario. Si tratta pertanto di un contributo che, anche se dato da eminenti

personalità del mondo della scienza, dell'economia, della politica e della imprenditoria, non riesce a creare nell'interno dell'università una «scuola di pensiero» nè un forte vincolo di collaborazione ed una proficua osmosi tra l'università ed il mondo dell'industria, dell'economia, della tecnica, della scienza ad essa esterno. Occorre allora creare nelle università statali una nuova figura di professore a contratto a termine, di proposta universitaria ma di nomina ministeriale dopo le opportune validazioni da parte dell'organo di consulenza del Ministero (Consiglio universitario nazionale), per studiosi ed esperti esterni ai quali devono essere attribuiti diritti e doveri dei professori ordinari (ad eccezione della partecipazione ai concorsi per il reclutamento e la promozione accademica del personale docente) al cui trattamento economico, liberamente patteggiato tra università e designati senza vincoli di retribuzione, devono concorrere, oltre all'università, enti economici ed imprese pubbliche e private, nazionali ed estere. La compartecipazione alla retribuzione del docente sia dell'università che di enti ad essa esterni sugella più d'ogni altra cosa il reciproco interesse dell'università e della società civile a rafforzare quei vincoli di convinta collaborazione di importanza vitale ai fini del progresso delle conoscenze scientifiche e dell'innovazione tecnologica con ricadute di immensa portata per lo sviluppo economico, scientifico, tecnologico e civile del Paese. Inoltre, la sperimentazione di un «canale parallelo» ai concorsi statali per la cooptazione di parte del corpo docente dell'università, oltre a costituire un rimedio che attenua in parte il fenomeno della «entropia» della cooptazione del personale docente dell'università - che ha, invero, per le ragioni che abbiamo già esposto, una dimensione eccessiva nell'università di Stato - potrebbe esser un utile osservatorio per accertare se nel futuro tale sistema dovrà essere potenziato sino eventualmente a sostituire del tutto il meccanismo di reclutamento del corpo docente fondato sui concorsi nazionali. L'istituzione di questa nuova categoria di professori a contratto di nomina ministeriale, con diritti e doveri uguali a quelli dei professori ordinari e retribuiti con il concorso di mezzi finanziari esterni, non deve necessa-

riamente comportare l'abolizione dei professori a contratto previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, la cui presenza può essere utile soprattutto ai fini dell'insegnamento postuniversitario e per l'aggiornamento dei laureati, così come è giusto che rimanga vigente l'articolo 4 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che riguarda la possibilità di chiamata diretta da parte delle facoltà di studiosi eminenti di nazionalità non italiana che occupino analoga posizione in università straniere;

17) l'abolizione delle facoltà e degli istituti e l'organizzazione strutturale in dipartimenti ai quali devono essere trasferiti i compiti prima svolti dalle facoltà, chiudendo così oltretutto la fase sperimentale prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 della attuazione dei dipartimenti di cui devono essere implementati gli aspetti innovativi soprattutto per quel che riguarda l'autonomia e la interdisciplinarietà. Le facoltà, oltre ad essere divenute organi difficilmente governabili a causa del loro gigantismo che porta a forme striscianti di mediocrità e ad inefficienza gestionale, costituiscono una remora alla sperimentazione pedagogica e alla organizzazione didattica e scientifica che richiedono invece modalità differenti di intervento in rapporto alle diverse tipologie delle aree disciplinari più facilmente gestibili nell'ambito dei singoli dipartimenti. Le esigenze didattiche e scientifiche di un'area disciplinare non sono facilmente comprese dai cultori di altre aree disciplinari. Le decisioni prese nel loro complesso dalle facoltà man mano che esse sono divenute pletoriche, non tengono conto delle esigenze varie e diversificate delle singole aree disciplinari, sicchè le decisioni prese a maggioranza il più delle volte mortificano i veri interessi didattici e scientifici dell'università. Anche gli istituti devono essere aboliti perchè comportano un isolamento delle singole discipline, contro una visione moderna interdisciplinare dell'insegnamento ed una non razionale utilizzazione, per tutti i motivi che sono stati prima detti, delle strutture e delle attrezzature scientifiche;

18) il mantenimento dei corsi di laurea, che non devono tuttavia assumere il ruolo

precedentemente svolto dalle facoltà ma soltanto mere funzioni di coordinamento delle attività didattiche;

19) la facoltà concessa ai professori di ruolo di insegnare esclusivamente nelle scuole di specializzazione e nelle scuole dirette a fini speciali;

20) le agevolazioni di carattere economico ai professori che si trasferiscono - anche in occasione del loro inquadramento nel ruolo - nelle sedi universitarie solitamente meno appetibili perchè decentrate, qualora essi si impegnino a restarvi per almeno un decennio;

21) la creazione di un nuovo ruolo di assistenti ed aiuti equivalenti a quello ospedaliero riservato al personale laureato delle facoltà di medicina e chirurgia, ai fini del completamento delle piante organiche nei reparti universitari che svolgono attività assistenziali. Tale nuovo ruolo si rende necessario da una parte per cancellare l'errore che ha portato alla crescita a dismisura dei docenti delle facoltà di medicina e chirurgia a causa dell'affidamento delle funzioni assistenziali negli istituti clinici e biologici universitari esclusivamente a personale inquadrato nei ruoli universitari; dall'altra per sopperire alle esigenze sanitarie dei reparti clinici e biologici universitari che hanno continuo bisogno di adeguare le attività assistenziali alle nuove necessità imposte dalle metodologie diagnostiche e terapeutiche sempre più numerose e sofisticate con l'evoluzione del progresso scientifico. La non equiparazione ai fini dei concorsi ospedalieri della carriera universitaria a quella ospedaliera ha praticamente impedito l'accesso agli ospedali del personale sanitario universitario per il quale l'unico sbocco consentito è divenuto l'avanzamento nelle posizioni accademiche superiori;

22) una nuova organizzazione del governo della ricerca scientifica universitaria che nel contempo garantisca l'effettivo coordinamento ed il controllo della attività di ricerca scientifica universitaria collegando la erogazione di risorse ai risultati conseguiti e assicurando nell'università a tutti gli studiosi di provata esperienza, indipendentemente dalla loro posizione accademica, di progettare piani pluriennali di ricerca - da finanziare con fondi *ad hoc*

istituiti - e di svolgere funzioni tutoriali a giovani laureati e diplomati da addestrare alla ricerca scientifica, e crei un sistema di valorizzazione dei docenti il cui grado di autonomia nell'interno del dipartimento dipenda più che dalla posizione accademica, dal riconoscimento dei meriti scientifici, peraltro da sottoporre continuamente a verifica;

23) l'obbligo di inclusione nelle *équipes* dei programmi pluriennali di ricerca universitaria, ai fini dell'addestramento alla ricerca scientifica, di giovani laureati e diplomati, tutti senza altra occupazione pubblica o privata, in numero proporzionato all'impegno richiesto dalla ricerca. La scelta dei giovani ricercatori deve avvenire da parte dei capofila della ricerca tra giovani con elevato punteggio. L'individuazione di un *tutor* professionalmente qualificato che segua l'intero processo di formazione dei giovani costituisce la migliore modalità d'attuazione di una più severa selezione del processo formativo dei ricercatori;

24) l'internazionalizzazione della ricerca realizzabile oltre che attraverso la libera circolazione degli studiosi italiani nelle sedi scientifiche estere, anche attraverso una stretta interazione con i Paesi membri della Comunità europea, che permetta sinergismi nella utilizzazione delle risorse ed un giusto ritorno tecnologico degli investimenti, e la intensa collaborazione scientifica con i Paesi in via di sviluppo come sede naturale per il trasferimento delle conoscenze. In particolare, l'aiuto più concreto che si può dare per l'espansione della ricerca scientifica nei Paesi in via di sviluppo è rappresentato dalla attuazione di programmi di ricerca in settori che interessano la crescita economica, sociale, industriale e sanitaria con la collaborazione di giovani ricercatori dei Paesi in via di sviluppo nel nostro Paese o di giovani italiani che vogliono operare in quei Paesi. Queste iniziative potrebbero permettere di sviluppare un'intensa attività culturale, scientifica ed economica nei Paesi in via di sviluppo con significative ricadute anche per il nostro Paese;

25) la delega al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ad introdurre nuovi *standards* nazionali di riconosciuta valenza internazionale al fine di elevare la qualità dell'insegnamento e della

ricerca, consentire una gestione più efficace degli atenei e verificare con criteri obiettivi non solo la qualità della ricerca scientifica italiana ma i progressi ottenuti da giovani ricercatori nella cultura, nella capacità e nella perizia durante il periodo compreso tra l'inizio e la fine del periodo di formazione. L'introduzione di questi nuovi sistemi di valutazione dello sviluppo e della cultura della ricerca scientifica è di importanza fondamentale per correggere e modificare continuamente e rapidamente i sistemi di formazione attuati dalle scuole professionali, dall'università e dall'industria e per utilizzare nei concorsi di accesso all'università, di avanzamento nelle posizioni accademiche dei docenti e di borse di studio parametri di valutazione e di verifica obiettivi essenzialmente legati ai contributi dati sul piano della ricerca scientifica e su quello dell'insegnamento;

26) il finanziamento da parte delle Regioni, delle imprese private, delle fondazioni italiane, estere o internazionali, degli istituti di credito pubblici e privati e delle persone fisiche della ricerca scientifica universitaria attraverso varie modalità (borse di studio per dottorati di ricerca; finanziamento di programmi pluriennali di ricerca; contratti di lavoro per giovani laureati o diplomati da aggregare ai programmi pluriennali di ricerca scientifica universitaria; acquisto di attrezzature scientifiche eccetera);

27) lo stimolo all'impegno al sostegno della ricerca scientifica universitaria da parte di imprese e di privati rafforzando gli strumenti di incentivazione esistenti ed introducendo interventi automatici sul piano fiscale (sgravi fiscali e crediti agevolati) e diritti di utilizzo dei ritrovati ai fini produttivi e degli eventuali brevetti (*first refusal*);

28) il miglioramento delle condizioni dei docenti, sia in termini di status sia di retribuzione, con l'introduzione di adeguati incentivi volti a consentire, in piena autonomia e senza vincoli retributivi, contatti con il mondo della ricerca esterna e dell'industria e partecipazioni agli utili derivanti dell'utilizzo dei ritrovati ai fini produttivi e dei brevetti;

29) la revisione dei rapporti tra università e docenti in regime di tempo definito e che svolgono quindi attività professionale esterna,

al fine di favorire un più forte aggancio dell'università con la società e nel contempo di creare le condizioni per le quali la maggiore penetrazione esterna delle attività professionali dei docenti universitari si trasformi in un reale beneficio per la stessa università oltre che in un migliore servizio reso alla società. Per ora il legame tra università e vari settori della vita civile è essenzialmente costituito dalle attività professionali dei docenti a tempo definito, i quali travasano al di fuori dell'università esperienze e competenze professionali acquisite con l'apprendimento, la ricerca, lo studio e l'insegnamento e l'esercizio professionale praticati e maturati all'interno delle università. Se da una parte ciò può dare e dà spesso lustro all'università, è anche vero dall'altra che i vantaggi in termini di prestigio ed economici ricadono pressochè interamente sul docente e ben poco o nulla sull'università, cosa non giusta se si considera che all'elevata qualificazione del docente - senza togliere nulla al merito e al sacrificio individuali - l'università ha concorso in modo preponderante, fornendo mezzi economici, strutture, apparecchiature e soprattutto quel clima culturale che si definisce «scuola», fondamentale ai fini della formazione professionale e scientifica dei ricercatori. Tale anomalia è sempre esistita nelle università italiane - le quali, in analogia a quanto si verifica in tutte le altre amministrazioni dello Stato, hanno sempre rigidamente evitato ogni commistione tra pubblico e privato - ed è stata accentuata dalle norme contenute nell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che ha separato i docenti in due grandi categorie, quella a tempo pieno e quella a tempo definito, con il risultato di creare una prima categoria di docenti ancora più separata dalle attività e dalle esigenze della società civile ed una seconda categoria emarginata dalla gestione dell'università e maggiormente dedicata ad attività professionali esterne che però non apportano alcun sostanziale beneficio all'università. Pur di evitare qualsiasi possibilità di confluenza di interessi tra il settore pubblico e quello privato, si è preferita una via eccessivamente liberale che ha largamente consentito ai docenti di esercitare attività professionale esterna senza limiti di

tempo, talvolta anche a scapito degli impegni istituzionali. Nè d'altra parte risulta documento, a circa un decennio dalla istituzione del tempo pieno per i docenti universitari, un apporto di tale categoria di docenti decisamente superiore a quello della categoria dei professori a tempo definito nello sviluppo della ricerca scientifica e nella qualità dell'insegnamento: il miglioramento della qualità della ricerca scientifica nelle università del nostro Paese è notoriamente dovuto al sostegno dell'industria e degli enti di ricerca del parastato, che utilizzano spesso le competenze dei docenti universitari, e al processo di internazionalizzazione della ricerca che ha spinto molti nostri giovani ricercatori ad accedere presso eccellenti centri di ricerca all'estero. Si rende allora necessario ridisegnare la disciplina del tempo definito, partendo dal principio di considerare le capacità e le qualificazioni professionali acquisite dai docenti nelle università un patrimonio culturale ed economico delle medesime università, da utilizzare al fine sia di contribuire fattivamente allo sviluppo economico e alle esigenze dei servizi sociali del Paese, sia di incrementare le risorse finanziarie dell'università, innescando un circolo virtuoso che porterà sicuramente notevoli vantaggi all'istruzione universitaria, ai docenti e alla società civile.

Nella riformulazione delle norme che disciplinano il tempo definito bisognerebbe allora partire dai seguenti presupposti:

a) non è ammissibile che un docente tragga profitto solo per se stesso e senza alcun vantaggio economico per l'università da attività professionali esterne, peraltro acquisite e maturate nell'università attraverso la ricerca, l'insegnamento e l'esercizio della professione ed inoltre valorizzate dalla stessa appartenenza del professionista al corpo dell'università;

b) è necessario favorire in tutti i modi l'impegno professionale esterno dei docenti universitari al fine di accrescere il processo di interazione tra università e società civile e di creare un'occasione per l'università - che dovrebbe gestire in prima persona questo processo - non soltanto per aumentare le sue risorse finanziarie ma soprattutto per presentarsi sempre di più di fronte al Paese come un

organismo che mette a disposizione della società in tutti i settori della produzione e per tutti i servizi e le esigenze la sua cospicua mole di cultura, di capacità scientifica e di competenza professionale;

c) occorre utilizzare l'impegno professionale esterno dei docenti universitari anche ai fini dell'insegnamento universitario e post-universitario, dell'aggiornamento professionale e della ricerca scientifica e tecnologica;

d) bisogna sostituire la norma che disciplina il tempo definito con una nuova norma che preveda la stipulazione di un contratto a termine tra docente di ruolo ed università, stabilendo nei dettagli il limite minimo dei doveri istituzionali ed il limite massimo delle attività professionali esterne, le sedi dove si possono svolgere tali attività ed i benefici economici e di altra natura che ne devono derivare all'università. Per quest'ultimo aspetto si potrebbero prevedere formule diverse quali ad esempio un contributo finanziario versato all'università dal docente, correlato al reddito da attività professionale autonoma, concedendo per il versamento di queste somme all'università benefici fiscali quali, ad esempio, la riduzione dal reddito al fine dell'imponibile per l'IRPEF e per l'IRPEG per tutto l'ammontare del contributo versato moltiplicato un coefficiente di 1,5. Inoltre, l'università potrebbe stipulare con la sede nella quale il docente svolge attività professionale esterna un contratto al fine di trarre vantaggi ai fini tanto economici - prevedendo anche per il versamento di queste somme all'università agevolazioni fiscali analoghe a quelle concesse ai docenti - quanto per l'insegnamento, per la ricerca e per l'aggiornamento professionale. L'inosservanza delle norme contrattuali sia per quanto riguarda l'attività svolta nell'interno che per l'attività professionale esercitata al di fuori dell'università dovrebbe costituire, in caso di non ottemperanza alla diffida del rettore, causa di decadenza dall'ufficio del docente;

e) si impone il dovere di abolire la norma della ineleggibilità del professore a tempo definito alle cariche accademiche. Occorre infatti fare una netta distinzione tra eleggibilità ed esercizio della carica accademica. L'elezione di un docente a qualsiasi carica

accademica deve essere fondata sul riconoscimento da parte del corpo elettorale di determinate qualità attitudinali per quella specifica carica ad un docente, indipendentemente dalla sua appartenenza alla categoria dei professori a tempo pieno o definito. Altro invece è la possibilità di esercitare una carica accademica in rapporto all'entità del lavoro interno ed esterno all'università svolto dal docente: per questo aspetto ciascuna università potrebbe stabilire se un professore a tempo definito, una volta eletto, possa esercitare una carica accademica ed in quale misura egli possa continuare a svolgere attività professionale esterna;

30) la semplificazione delle norme attualmente vigenti nel sistema universitario, riducendo le duplicazioni e le ridondanze dei momenti decisionali ed eliminando altresì i vincoli procedurali che ostacolano sia la gestione interna sia i rapporti con gli enti esterni (in particolare le imprese). Anche in tal senso deve essere data rapida e puntuale attuazione alle norme sulla organizzazione degli atenei prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, chiudendo la fase sperimentale ed incrementandone gli aspetti innovativi (autonomia e interdisciplinarietà dei dipartimenti);

31) la restituzione ai singoli atenei di più ampi margini di autonomia decisionale, in primo luogo nella definizione e gestione dei programmi di insegnamento e di ricerca, nelle decisioni di spesa e nel reperimento dei finanziamenti, nella mobilità dei docenti, nella programmazione dell'accesso dei discenti in relazione alle esistenti risorse e capacità didattiche e alla voluta qualità del processo formativo.

Le principali obiezioni che potrebbero essere mosse a questo disegno di legge, che in particolare stravolge l'attuale sistema concorsuale, sono verosimilmente le seguenti:

a) l'eccessivo allargamento della fascia alta di docenza, almeno finché non si stabilirà nell'arco di un decennio un ragionevole riequilibrio tra reclutamento dei ricercatori e collocamento a riposo dei professori ordinari;

b) l'immobilismo di sede del corpo docente il quale tenderà a conformarsi alla filosofia del «si muore dove si nasce»;

c) il pericolo, insito nei concorsi a sistema aperto, di una eccessiva indulgenza da parte dei commissari nella valutazione dei candidati, tanto da poter diventare questo tipo di concorso un meccanismo mascherato di *ope legis*.

Indubbiamente questi potenziali inconvenienti esistono, e tra questi l'ultimo è certamente il più rischioso.

Per quel che riguarda il primo aspetto, l'ampliamento della fascia dei professori ordinari e la riduzione di quella di professori associati è una tappa obbligata che si deve percorrere se vogliamo, anzi se dobbiamo, rompere l'eccessiva stazionarietà nei ruoli iniziali ed intermedi della carriera accademica del personale docente dell'università con tutti gli aspetti negativi prima menzionati.

D'altra parte, il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, all'articolo 4 prevede che nelle prime due tornate di concorso a posti di professore associato la metà dei posti sarà attribuita, su base nazionale, ai singoli gruppi disciplinati in proporzione al numero dei ricercatori in servizio facenti parte dei gruppi disciplinari corrispondenti. Ciò comporterà il passaggio dal ruolo dei ricercatori a quello dei professori associati dei due terzi circa dei ricercatori nell'arco di due concorsi (quattro-cinque anni circa) e quindi un cospicuo allargamento della fascia dei professori associati rispetto a quella dei professori ordinari. È mai possibile allora immaginare che una volta raggiunta la copertura di tutti i posti in organico il reclutamento dei ricercatori e l'avanzamento nelle successive posizioni accademiche che interesserà diverse migliaia di docenti dovrà verificarsi nell'angusto ambito degli effetti prodotti dal collocamento a riposo ogni anno di poche centinaia di professori ordinari? Non è difficile prevedere che entro pochi anni il malcontento, già presente nelle fila dei ricercatori e dei professori associati, sarà universale e costringerà il Parlamento a rinnovare il perverso meccanismo già messo in atto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.

La creazione di un meccanismo di avanzamento nelle posizioni accademiche strettamente regolato da criteri meritocratici ed indipendente dalla ristrettezza imposta dalla

disponibilità dei posti di ruolo resisi liberi nelle piante organiche, diventa allora una necessità urgente ed un atto di giustizia: se gestito con equità e con responsabilità, assicurando la promozione accademica solo ai migliori, la dimensione degli organici dei docenti di seconda e terza fascia potrebbe divenire nell'arco di un decennio di molto inferiore a quella attuale. Dopo l'esodo di un congruo numero di professori ordinari entrati nei ruoli dell'università per effetto del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e dei successivi maxi-concorsi, il numero dei professori universitari potrebbe divenire adeguato alle reali esigenze didattiche e scientifiche dei singoli dipartimenti universitari solo attraverso l'abolizione della pianta «fissa» dell'organico dei docenti, cioè del meccanismo che di fatto obbliga alla ricopertura dei ruoli di ricercatori e di professore ordinario man mano che essi si rendono vacanti. Con il meccanismo da noi proposto i posti di tutte le tre fasce di docenza si esauriscono con la loro vacanza, mentre il reclutamento dei nuovi ricercatori viene effettuato, utilizzando all'uopo risorse finanziarie rese disponibili per effetto dei posti lasciati liberi dai professori associati ed ordinari collocati rispettivamente a riposo e fuori ruolo, sulla base di parametri che indichino il reale fabbisogno dei singoli dipartimenti; la promozione accademica è invece subordinata non alla disponibilità di posti di organico delle successive fasce di docenza ma, con concorsi a numero aperto, alla verifica della produttività scientifica dei candidati. Va anche rilevato che l'attuale disproporzionamento della pianta organica dei professori di ruolo riguarda in particolare le facoltà di medicina e chirurgia, nelle quali, come è stato detto, le funzioni assistenziali, che hanno bisogno di un numero di sanitari non inferiore a quello del personale delle corrispondenti divisioni ospedaliere, sono svolte interamente da personale docente di ruolo; da qui l'elevato numero degli aspiranti al ruolo di professore universitario nelle facoltà di medicina e chirurgia e la necessità di creare sempre nuovi posti di professore associato ed ordinario per venire incontro alle attese di tanti medici ricercatori, molti dei quali sicuramente meritevoli, per i quali

l'avanzamento nella carriera accademica costituisce l'unica via percorribile, posto che la via ospedaliera, che premia soprattutto i titoli di carriera più che quelli di merito, è praticamente chiusa ai medici universitari. La creazione di un ruolo di medici universitari con compiti assistenziali e con carriera equiparata a quella dei corrispondenti medici ospedalieri, al fine di completare la pianta organica dei reparti clinici e biologici universitari per le esigenze dell'assistenza sanitaria, costituirebbe un valido mezzo per evitare il perpetuarsi della pleora dei docenti nelle facoltà di medicina e chirurgia. D'altra parte il progresso della terapia e della diagnostica impongono l'adeguamento del numero e della qualità del personale sanitario universitario alle nuove e mutevoli esigenze in misura comunque non inferiore a quello delle corrispondenti divisioni ospedaliere. Certo, esiste il concreto pericolo di una rivendicazione da parte del personale universitario del ruolo assistenziale per passare in quello della docenza; precedenti in tale senso non mancano (ad esempio, quello dei medici interni universitari con compiti assistenziali dei Policlinici universitari di Napoli, Messina, Palermo e Cagliari che furono immessi nel ruolo dei ricercatori dal decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980). Tuttavia è assolutamente necessario che da parte del Parlamento sia interrotta una volta per tutte la politica dell'assistenza al «precaricato» in un settore di grande rilevanza per lo sviluppo sociale, economico e scientifico del Paese come quello dell'università e della scuola in generale. Occorre che su questo punto vi sia una ferma presa di coscienza anche da parte dei sindacati e della società civile, oltre che del Governo e del Parlamento, così come è necessario che lo Stato, se vuole gestire e guidare in modo efficace e moderno la crescita della qualità e la diffusione della cultura, si ispiri esclusivamente a rigidi criteri di merito nella cooptazione del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado.

Infine, l'abolizione della facoltà e degli istituti da una parte e l'organizzazione della struttura universitaria in dipartimenti e la possibilità di insegnamento soltanto nelle scuole di specializzazione e nelle scuole dirette a fini speciali dall'altra costituiscono un

rimedio che può attuare gli effetti di una espansione improvvisa del corpo docente soprattutto nelle facoltà di medicina e chirurgia. In particolare, l'organizzazione interna delle strutture universitarie dovrebbe superare la «logica degli istituti» per articolarsi in modo più funzionale e più flessibile intorno alle specifiche e mutabili esigenze dei «programmi di ricerca» di ciascun gruppo di lavoro, divenendo così l'uso delle strutture e delle attrezzature scientifiche non un retaggio stabile di questa o quella cattedra o di questo o quel professore - delle cui capacità per tutta la durata della vita accademica la struttura segue fatalmente nel bene o nel male le sorti - ma un «modulo dinamico e variabile» adatto alle particolari esigenze del momento, legate alla realizzazione di un programma pluriennale di ricerca, al fine di consentire una ottimale utilizzazione delle strutture e delle attrezzature la competenza scientifica dei docenti deve prevalere sulla tipologia della didattica. L'università è infatti una istituzione che per trasmettere alta cultura deve necessariamente contribuire a crearla attraverso la ricerca, sicché la didattica eccelle solo dove elevato è il livello scientifico dei docenti. Il ruolo prioritario della ricerca sulla didattica nell'università non è pertanto una scelta elitaria ma una necessità che discende dal precedente asserto; si comprende allora come il campo dell'attività scientifica di ciascun docente debba corrispondere al settore di attività didattica del medesimo docente. Una siffatta impostazione dovrebbe però presupporre una nuova organizzazione della ricerca scientifica universitaria che dovrebbe essere strutturata per programmi pluriennali diretti da capofila qualificati ai quali di volta in volta - e comunque per periodi di tempo non superiori ad un quinquennio - deve essere assicurato l'uso delle strutture e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività nel contempo scientifica e didattica. Ancora, un ampliamento di tutte le fasce della docenza è un fatto da considerare positivamente di fronte al fabbisogno di didattica e di ricerca che la crescita della società civile richiede all'università e alla istruzione superiore in generale, non solo per la formazione degli studenti ma anche - e nel prossimo futuro sempre in misura maggiore -

per l'insegnamento postuniversitario nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento e per la formazione professionale permanente che segue al conseguimento del diploma della scuola secondaria superiore o della laurea. Dobbiamo tutti essere convinti che l'università non può essere riservata ad una élite; essa deve al contrario mettersi al servizio della massa non soltanto per ragioni di equità sociale - che deve consentire a chiunque ne abbia le capacità, quali che siano le condizioni di partenza, di accedere agli studi superiori e di avere l'opportunità di entrare a far parte degli strati elevati della società attraverso una adeguata qualificazione professionale - ma per le stesse esigenze di un più efficace funzionamento della società che per questo fine ha bisogno di livelli più alti e di maggiore diffusione della istruzione superiore. Un sistema universitario appropriato alle esigenze moderne della società dovrebbe poter istruire il 40 per cento della popolazione studentesca, mentre ancora in Italia, prendendo in considerazione gli studenti «attivi» (e quindi non quelli che, pur essendo iscritti, non danno «segni di vita») l'istruzione universitaria è impartita soltanto al 20 per cento della popolazione studentesca.

Per quanto concerne il secondo aspetto, bisogna riconoscere che la «cultura di sede» è ormai un fatto reale nelle università di Stato italiane da circa un ventennio e che si tratta di un male difficilmente sradicabile. Se esaminiamo i risultati dei concorsi di professore universitario di prima e seconda fascia espletati dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, potremo constatare che oltre l'80 per cento dei vincitori è rimasto nelle medesime sedi universitarie che avevano richiesto il concorso. D'altra parte, i provvedimenti di ordine economico previsti dal nostro disegno di legge per i docenti che si trasferiscono nelle sedi universitarie decentrate indicate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica potrebbero costituire un incentivo atto a favorire una più razionale distribuzione dei docenti nelle università italiane.

I maggiori rischi di un sistema concorsuale «aperto» riguardano il terzo punto, cioè l'eventualità di una gestione eccessivamente indul-

gente dei concorsi di verifica. Vi è tuttavia da domandarsi a questo punto se di fronte all'attuale andamento dei concorsi a «numero chiuso» che, per le ragioni che sono state prima esposte, inducono ad atti di parzialità non sia più garante del rispetto dei meriti dei candidati il sistema a «numero aperto» da noi proposto. Tale meccanismo - che prevede un oculato sistema di accesso al ruolo di ricercatore, concorsi di conferma del tutto simili ai fini dell'accertamento della attività di ricerca a quelli di promozione, concorsi di promozione accademica obbligatori a scadenza preordinata e non ripetibili per più di due volte consecutive, introduzione nei concorsi di parametri di valutazione della produzione scientifica riconosciuti internazionalmente validi allo scopo - richiederà da parte dei candidati grande impegno, forte passione e notevoli attitudini alla ricerca scientifica, tanto da risultare un sistema molto più irto di difficoltà rispetto all'attuale, con il vantaggio di assicurare a chiunque abbia valore di arrivare con certezza alle più alte posizioni accademiche. Certo, ogni sistema ha i suoi pregi e i suoi difetti e molto, se non tutto, dipende dalla integrità personale dei commissari; ma è anche vero che lo Stato si deve adoperare per far crescere nella comunità accademica l'interesse ad una cooptazione di ricercatori e docenti davvero qualificati. La cooptazione selettiva del personale docente dell'università di Stato non è che un aspetto, anche se indubbiamente il più importante, della questione più generale del cambiamento che si deve imprimere all'università che ha bisogno di trasformarsi da sistema rigidamente burocratico, poco o punto incline alla ricerca del meglio, a sistema competitivo, proprio ai fini della sua stessa sopravvivenza: solo da un sistema così strutturato potrà scaturire la necessità di una scelta di gestione dell'università fondata sulla osservanza del principio della «autonomia responsabile». La pleora del personale docente delle università statali - peraltro inamovibile e con diritti acquisiti che non consentono, stante il nostro sistema giurisprudenziale, un cambiamento dello stato giuridico - rende impensabile per almeno un ventennio, la totale sostituzione nelle nostre università del personale docente «stabile» con

personale docente «mobile» con contratto di diritto privato a termine fondato sulle leggi del libero mercato e con la precisazione dei diritti e dei doveri la cui inosservanza costituisce causa di risoluzione del contratto stesso. Per instaurare un tale sistema nelle università di Stato bisognerebbe prima far aumentare nel nostro Paese le università non statali, le quali dovrebbero costituire un sistema competitivo sul quale sarebbero poi costrette a modellarsi le università statali. Da questa concorrenza tra università statali ed università private non deriverebbe alcun danno allo Stato, il quale anzi, favorendo nel suo seno una nobile competizione tra componenti della sua stessa società, non potrebbe che ricavarne vantaggi derivanti dall'aumento della qualità dell'istruzione superiore nel Paese.

Intanto sarebbe opportuno far crescere nelle istituzioni universitarie statali la «cultura» della cooptazione di studiosi ed esperti italiani ed esteri dal mondo della scienza, della tecnica, della economia, delle discipline umanistiche che abbiano saputo conquistare notorietà per le loro realizzazioni ed il cui apporto alle attività di ricerca e di didattica dei dipartimenti si profili di grande importanza tanto per lo sviluppo delle ricerche quanto per la formazione professionale degli studenti. Potrebbe essere questa una via da seguire per cercare di rompere quel diaframma tra università e società civile in massima parte dovuto al sistema «entropico» del reclutamento dei professori ordinari, pressochè chiuso completamente al mondo esterno, conseguenza inevitabile del rapporto stabile del personale docente con l'amministrazione universitaria statale e della rigidità dei ruoli e prima causa della scarsa capacità di integrazione del mondo universitario con i settori civili per i quali più viva è l'esigenza di sviluppo e di rinnovamento. Per questo suo difetto l'università spesso subisce in ritardo gli effetti benefici dello sviluppo socio-economico e tecnologico del Paese mentre, per il suo patrimonio di intelligenza, di conoscenza e di esperienza, dovrebbe essere la guida del cambiamento. Il libero travaso di idee e di uomini dall'università ai settori più produttivi della società e viceversa vivifica l'università, la integra fortemente nel sistema produttivo del Paese e crea un impulso

al progresso scientifico, tecnologico, economico e sociale del paese. Ciò è stato compreso da decenni dalle università nordamericane, le quali, anche quando sono in parte sovvenzionate dallo Stato, scelgono i loro ricercatori ed i loro docenti dal mondo esterno e non con un rapporto stabile ed inoltre assicurano una grande mobilità di uomini, idee ed occasioni di lavoro tra università e settori produttivi della società (specie imprese private): proprio per tali caratteristiche le università nordamericane contribuiscono notevolmente alla crescita economica e allo sviluppo scientifico e tecnologico del loro Paese.

Come abbiamo già detto, il tentativo posto in essere in questa direzione dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è fallito nel suo scopo precipuo. Tale strumento legislativo è valso solo a sopperire in parte al grave carico didattico dei docenti di ruolo nelle scuole di specializzazione e dirette a fini speciali, mentre scarso è stato il suo contributo allo sviluppo della ricerca nell'università, alla formazione professionale degli studenti e soprattutto a quel processo d'integrazione e di osmosi culturale tra università e società civile che il legislatore si era proposto di ottenere. La breve durata dell'impegno accademico (un anno accademico per non più di due volte in un quinquennio), la sua finalità precipuamente dedicata a corsi integrativi dei corsi di laurea e ad insegnamento nelle scuole di specializzazione e di perfezionamento, la retribuzione di molto inferiore a quella dei professori delle università straniere, dei ricercatori dell'industria e degli esperti delle grandi imprese private sono tutte condizioni che rendono difficili l'interesse di studiosi ed esperti qualificati per l'insegnamento universitario. Perchè ciò si possa verificare è necessario non soltanto incentivare lo scambio di uomini, idee, occasioni di lavoro tra università e mondo della produzione ma anche creare una nuova figura di professore universitario a contratto a termine, proposto dai dipartimenti ma nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e al cui trattamento economico, senza vincoli di retribuzione, devono contribuire non solo l'università ma soprattutto quei settori del mondo

della produzione particolarmente interessati allo sviluppo della ricerca e all'addestramento professionale del personale laureato e diplomato. Tuttavia, non essendo per ora pensabile introdurre nelle università di Stato un sistema di cooptazione di tutti i docenti basato sui contratti pluriennali a termine, per qualificare il personale docente inquadrato nei ruoli stabili e stimolarne al massimo l'attività scientifica non vi è altra via che instaurare da una parte un rigoroso meccanismo di reclutamento di ricercatori universitari altamente qualificati con regole e verifiche essenzialmente legate ai contributi dati sul piano della ricerca - introducendo a tal fine parametri di valutazione riconosciuti internazionalmente validi - e a creare dall'altra, nell'ambito dello stesso corpo di docenza dell'università ed indipendentemente dalla produzione accademica di ciascun componente, una *leadership* attraverso un sistema di organizzazione della ricerca che esalti il più possibile il merito scientifico dei docenti.

A quest'ultimo riguardo, il sistema che noi proponiamo prevede un governo della ricerca scientifica universitaria più consono alle esigenze di crescita del principio che chiunque abbia i titoli possa accedere alla ricerca scientifica. Tale sistema consiste nella organizzazione strutturale e scientifica dei dipartimenti universitari in «moduli dinamici» rappresentati dai programmi pluriennali di ricerca universitaria affidata ad un comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca universitaria presieduto dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e composto da qualificati esperti della ricerca universitaria ed extrauniversitaria sia pubblica che privata ed anche dai potenziali usufruttori dei risultati della ricerca scientifica, cioè dai rappresentanti dell'industria pubblica nonché di quella privata, la quale, nella società moderna, deve partecipare, nel suo stesso interesse e per quello del Paese, allo sviluppo della ricerca scientifica nell'università. I programmi pluriennali di ricerca universitaria devono essere affidati a capofila qualificati ai quali il dipartimento, per tutto il periodo delle attività di ricerca, deve assicurare la possibilità di attuare il programma scientifico. I vantaggi derivanti da un tale sistema sono

notevoli. Innanzitutto si smantella un sistema di utilizzazione delle strutture e delle attrezzature scientifiche universitarie che non ha consentito il loro massimo rendimento in oltre un secolo di vita universitaria. Abbiamo già rilevato come nel nostro Paese le strutture e le apparecchiature nelle università statali difficilmente siano assegnate in base alle capacità professionali di chi le gestisce; tali inconvenienti si perpetuano con il collocamento a riposo o con il trasferimento in altra sede dell'assegnatario delle strutture e delle apparecchiature. Queste infatti vengono di solito burocraticamente ereditate dal successore, mentre dovrebbero essere più razionalmente gestite in funzione delle nuove e mutevoli esigenze della ricerca scientifica e della didattica ed utilizzate, così come avviene nelle imprese private di ricerca, in funzione delle competenze dei ricercatori e delle stesse esigenze della ricerca.

Con il sistema che noi proponiamo, fondato sulla assegnazione dei mezzi di ricerca a chi obiettivamente ha talento, si valorizzano insieme uomini e strutture ed inoltre si crea l'interesse per un forte impegno scientifico dei ricercatori perchè solo dalla qualità della produzione scientifica deriveranno l'assegnazione di nuovi finanziamenti per la ricerca, il prestigio e le soddisfazioni morali. Le strutture e le attrezzature di ricerca saranno così destinate ad essere utilizzate al massimo delle loro potenzialità e saranno di necessità strettamente funzionali agli studiosi più qualificati ed alle finalità delle ricerche.

Il secondo beneficio che verrà dal sistema che noi proponiamo è l'impatto che esso avrà sulla formazione di una *leadership* scientifica e di scuole di ricerca agguerrite e competitive sul piano nazionale ed internazionale, soprattutto se, come prevediamo, ai programmi pluriennali di ricerca saranno obbligatoriamente aggregati giovani laureati e diplomati, e se intensa, aperta ed agevole sarà la collaborazione scientifica con altri centri di ricerca italiani ed esteri sia pubblici che privati.

Il terzo beneficio deriverà dalla temporaneità del programma per cui nella stessa struttura si avvicenderanno e si intrecceranno gruppi di lavoro sempre tesi alla più alta qualificazione

al fine di non far appannare la loro immagine o di non restare emarginati dalla ricerca scientifica internazionale, con tutte le ricadute negative che tale evento comporterebbe: da qui sorgerà anche l'esigenza per i dipartimenti universitari di cooptare ricercatori e docenti altamente qualificati.

Il quarto beneficio proviene dalla soluzione che il sistema da noi proposto apporterà alla questione della convivenza nello stesso dipartimento di numerosi docenti con uguale posizione accademica. La presenza di più capofila di programmi pluriennali di ricerca comporterà necessariamente nuovi adattamenti nella organizzazione dei dipartimenti, divenendo i mezzi finanziari e la disponibilità di spazi ed attrezzature di ciascun componente una conseguenza della rilevanza scientifica del programma di ricerca. Pertanto il ruolo di ciascun componente nella struttura dipartimentale non deriverà dalla posizione accademica ma dalla qualità della attività scientifica che ciascun docente esplicherà nel dipartimento. L'attività di capofila della ricerca, essendo temporanea, non potrà prevedere una stabilità dell'assegnazione delle medesime strutture ed attrezzature per tutta la durata della vita accademica del docente nel dipartimento. Il consiglio di dipartimento svolgerà una funzione di coordinamento, di gestione tecnica ed amministrativa e di garante dell'osservanza da parte di tutti del rispetto dell'organizzazione modulata sui programmi di ricerca pluriennale. Occorre in definitiva che l'università si apra ad una nuova organizzazione della sua vita interna e che i docenti non trovino motivazioni e gratificazioni nel potere gestionale delle strutture, ma esclusivamente nello svolgimento di una attività scientifica intensa e qualificata - e perciò esaltante - nel rispetto più assoluto delle esigenze e del valore scientifico di tutti i ricercatori. Un sistema di organizzazione interna dei dipartimenti che veda come moduli dinamici e variabili le unità programmatiche di ricerca pluriennale, spingerà necessariamente gli stessi componenti del mondo accademico al rispetto dei meriti scientifici nella cooptazione di ricercatori e docenti qualificati per l'interesse vitale che deriverebbe ai dipartimenti stessi e all'intero sistema università da una gestione ispirata al rispetto del principio

della «autonomia responsabile», di una autonomia gestionale cioè i cui pregi ed i cui errori si ripercuoteranno in termini di prestigio e finanziari su tutti i componenti del sistema. Intanto, la proposta che noi formuliamo con questo disegno di legge per l'avanzamento nelle posizioni accademiche del personale docente dell'università viene incontro alle attese di una vasta categoria di docenti, molti dei quali di ottimo livello, che difficilmente in altra maniera vedrebbero soddisfatte le loro legittime aspirazioni di essere serenamente giudicati per quello che effettivamente valgono senza correre il rischio di non veder riconosciuti i loro meriti ed i tanti anni di sacrificio e dedizione all'università per la limitatezza dei posti messi a concorso, la quale oltretutto induce a selezioni spesso influenzate da criteri diversi da quelli fondati sul mero riconoscimento del valore scientifico. Allora meglio un sistema concorsuale il quale, pur con i suoi difetti, eviti di infliggere torti ai meritevoli che l'attuale sistema che comporta il rischio della esclusione dei migliori.

Se d'altra parte il reclutamento delle giovani leve nell'università sarà fatto, come noi propo-

niamo, con maggiore serietà, valorizzando in particolare il dottorato di ricerca; se i concorsi di conferma nel ruolo saranno fatti con le stesse modalità dei concorsi di promozione; se i concorsi di promozione si faranno obbligatoriamente a scadenza preordinata e saranno consentiti per non più di due volte consecutive; se si introdurranno nei concorsi parametri di valutazione dell'attività scientifica riconosciuti internazionalmente validi a tale scopo soprattutto nel campo delle scienze non umanistiche (fondati principalmente sul prestigio scientifico delle riviste dalle quali sono accettati i lavori, sull'indice di citazione dei lavori e sui brevetti conseguiti) e se infine si esalterà il ruolo dei migliori docenti attraverso una attenta politica dei finanziamenti della ricerca scientifica nelle università, si creerà un clima di rinnovamento e di fiducia che sarà certamente una felice occasione di crescita della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore nel nostro Paese.

Alla realizzazione di tali obiettivi è diretto il presente disegno di legge che si compone di 59 articoli, la cui illustrazione risiede nelle considerazioni sin qui esposte.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

RICERCATORI

Art. 1.

(Istituzione del ruolo dei ricercatori)

1. Al fine di assicurare la formazione scientifica e didattica e il reclutamento della docenza universitaria è istituito il ruolo dei ricercatori.

2. I ricercatori svolgono compiti di ricerca e di didattica secondo le modalità e con le norme stabilite dalla presente legge.

Art. 2.

(Pianta organica dei ricercatori)

1. È abrogata la suddivisione in contingenti dei posti di ricercatore, professore associato e professore ordinario prevista dagli articoli 3, 20 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, pur restando invariato il numero complessivo dei suddetti docenti stabilito dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

2. È abrogato l'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.

3. Entro due anni dall'approvazione di nuovi ordinamenti didattici e comunque non oltre quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in coerenza con gli obiettivi definiti dal piano quadriennale di sviluppo universitario, fissa per ciascuna università la pianta organica dei posti nel ruolo dei ricercatori.

4. Ciascuna università propone al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la pianta organica dei ricercatori per il prossimo quadriennio commisurata in ragione delle esigenze di ricerca dei singoli dipartimenti e vincolata a parametri, precisati

da un decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che tengano conto del numero degli studenti in corso; dell'età media delle tre fasce di docenti dei singoli dipartimenti; della qualità e quantità della ricerca scientifica svolta nel precedente quadriennio; dei piani di ricerca da attuare nel prossimo quadriennio; del numero dei programmi pluriennali di ricerca scientifica universitaria svolti dai dipartimenti ai sensi dell'articolo 41 della presente legge; dei finanziamenti ottenuti per la ricerca scientifica dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da enti di ricerca scientifica italiani, esteri o internazionali, dalle Regioni e dall'industria; delle dotazioni di strumentario scientifico, tecnico e di biblioteca; dei rapporti di collaborazione scientifica con altri enti di ricerca italiani, esteri o internazionali; dei curricula del personale docente; della percentuale dei laureati con il massimo dei voti e la lode; del numero dei corsi di laurea e di diploma; delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione; delle attività assistenziali nelle facoltà di medicina e chirurgia.

5. I posti del ruolo dei ricercatori sono legati alle singole persone e si estinguono quando si rendono vacanti.

6. La pianta organica dei ricercatori di ciascuna università viene rinnovata ogni quattro anni in occasione della definizione dei nuovi piani quadriennali di sviluppo universitario.

7. In prima attuazione della presente legge l'organico dei ricercatori universitari è corrispondente al numero dei posti dei ricercatori in servizio nel ruolo di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e di quelli per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge risulti già bandito il concorso.

Art. 3.

(Reclutamento dei ricercatori)

1. Possono partecipare al concorso per il ruolo di ricercatore ai sensi del comma 8 del

presente articolo coloro i quali abbiano conseguito l'idoneità nazionale per l'accesso al concorso di ricercatore, di cui al comma 2, oppure abbiano conseguito il diploma di dottore in ricerca o un titolo riconosciuto equipollente ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Possono partecipare al concorso di idoneità nazionale per concorrere successivamente al posto di ricercatore laureati che abbiano completato il godimento di borse di studio del Consiglio nazionale delle ricerche, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dei corsi di perfezionamento e di specializzazione ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, oppure abbiano svolto attività di ricerca per non meno di tre anni presso una istituzione scientifica estera o internazionale riconosciuta all'uopo valida da decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, oppure abbiano partecipato in qualità di contrattisti ad un programma pluriennale di ricerca scientifica universitaria ai sensi del comma 4 dell'articolo 41 della presente legge.

3. I concorsi per l'idoneità nazionale a concorrere al posto di ricercatore per gruppi di discipline determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale vengono banditi con cadenza biennale del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e si svolgono a Roma. Il bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. I concorsi di cui al comma 3 consistono nel rispondere a duecento *quiz* estratti da volumi appositamente compilati a cura del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pubblicati a cadenza quadriennale almeno un anno prima della data di inizio del concorso, contenenti diecimila domande, con le relative soluzioni, per ogni gruppo di discipline indicate dal Consiglio universitario nazionale. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può affidare a istituzioni o ditte specializzate la compilazione e la pubblicazione dei volumi dei *quiz* e la formulazione e lettura automatica con sistemi elettronici delle schede da sotto-

porre ai candidati. Le schede devono essere diverse l'una dall'altra. I volumi dei *quiz* e il sistema di compilazione e di valutazione delle schede devono essere approvati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale.

5. Le schede contenenti i *quiz* devono essere firmate prima dell'inizio della prova dal candidato e da tutti i membri della commissione.

6. La commissione esaminatrice nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è composta di cinque membri scelti tra i funzionari del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed è presieduta da un consigliere di Stato oppure da un magistrato della Corte dei conti o dei tribunali amministrativi regionali. La commissione si accerta della correttezza dello svolgimento della prova e del metodo di valutazione degli elaborati. I tabulati contenenti il punteggio ottenuto dai singoli candidati vengono comunicati al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che, sentito il Consiglio universitario nazionale, ne autorizza la pubblicazione.

7. L'idoneità nazionale alla partecipazione al concorso di ricercatore si ottiene rispondendo correttamente a non meno di centoquaranta *quiz* su duecento.

8. Per coloro i quali sono provvisti del titolo di idoneità nazionale alla partecipazione al concorso di ricercatore o del diploma di dottore in ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'accesso al ruolo di ricercatori avviene mediante concorsi decentrati per titoli ed esami, presso le singole sedi universitarie, banditi per gruppi di discipline determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale. I concorsi sono banditi con decreto del rettore della università, previa autorizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su richiesta dei consigli di dipartimento. Il bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

9. Le commissioni giudicatrici di cui al

comma 8 sono composte di tre membri, tutti professori ordinari, estratti a sorte pubblicamente tra i docenti dei corrispondenti raggruppamenti disciplinari presso il rettorato dell'università che bandisce il concorso. In caso di rinuncia per motivato impedimento o per incompatibilità dei docenti sorteggiati si provvede mediante ulteriore sorteggio.

10. Costituiscono motivo di incompatibilità per i membri della commissione la parentela entro il terzo grado e la collaborazione in pubblicazioni scientifiche con i candidati.

11. Per la valutazione dei candidati le commissioni dispongono di un massimo di duecento punti dei quali cento riservati al punteggio del concorso di idoneità a ricercatore e al dottorato di ricerca o al titolo riconosciuto equipollente ai sensi dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cinquanta ai titoli e cinquanta alle prove di esame. Sono da considerare tra i titoli i diplomi di studio postuniversitario, conseguiti in Italia o all'estero, ed i lavori scientifici. La dissertazione scientifica, prevista per il conseguimento del dottorato di ricerca o del titolo equipollente, è valutata mediante attribuzione di ulteriore punteggio tra i lavori scientifici. In caso di mancanza del titolo del dottorato di ricerca, o del titolo equipollente, non possono essere comunque attribuiti agli altri titoli più di trentacinque punti.

12. Per la valutazione della carriera accademica di candidati di raggruppamenti di discipline fisiche, chimiche, biologiche, mediche, agrarie, matematiche e di ingegneria le commissioni si avvalgono anche di parametri di verifica della produttività scientifica prevista dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui dell'articolo 45 della presente legge.

13. Gli esami consistono in due prove scritte, una delle quali può essere eventualmente sostituita da una prova pratica, ed in una prova orale, intesa ad accertare l'attitudine alla ricerca dei candidati, con riferimento al gruppo di discipline oggetto del concorso. Nella prova orale i candidati sono chiamati a discutere i titoli scientifici presentati e le prove scritte, ed a dimostrare l'uso corrente di una lingua straniera ed una buona conoscenza di una seconda lingua straniera, scelte entram-

be dal candidato. A tal fine la commissione può essere integrata da esperti.

14. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina per i singoli gruppi di discipline, con proprio decreto e su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, i programmi relativi alle prove scritte ed alla prova orale, nonché la ripartizione dei punti attribuibili dalle commissioni nella valutazione delle prove scritte, della prova orale e dei titoli, nell'ambito dei criteri fissati dal comma 11 del presente articolo.

15. Al termine dei lavori, da concludersi entro sei mesi dalla data del bando di concorso, le commissioni, sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato, formulano la graduatoria di merito e designano i vincitori, nell'ordine della graduatoria, in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso.

16. Il rettore, sentito il senato accademico, approva gli atti del concorso, oppure, ove riscontri vizi di legittimità o inadeguatezze, li contesta alla commissione. La commissione può presentare proprie controdeduzioni entro trenta giorni dalla comunicazione rettorale.

17. Il rettore, preso atto delle controdeduzioni, ove ritenga, in conforme parere del consiglio di ateneo, che gli atti in tutto o in parte non possano essere approvati per vizi di legittimità o per inadeguatezze, ricusa l'approvazione. In tal caso il rettore, sentito il senato accademico, provvede per sorteggio pubblico alla sostituzione dell'intera commissione.

18. La commissione che non conclude i suoi lavori entro i termini prescritti è tenuta a dare motivazione pubblica delle cause di ritardo.

19. In caso di ritardo, il rettore, sentito il senato accademico, provvede alla sostituzione per sorteggio pubblico di uno o più componenti, ovvero dell'intera commissione.

20. Resta ferma in ogni caso la responsabilità di coloro cui sia imputato il ritardo nella conclusione dei lavori oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali.

21. I vincitori sono nominati con decreto del rettore per il gruppo di disciplina al quale

si riferisce il concorso nei rispettivi dipartimenti.

Art. 4.

(Compiti ed impegno dei ricercatori fino al superamento del giudizio di conferma)

1. Le funzioni ed i compiti dei ricercatori fino al superamento del giudizio di conferma, definiti nel presente articolo, sono finalizzati alla formazione scientifica e didattica degli stessi.

2. Per l'assolvimento dei propri compiti di ricerca i ricercatori sono tenuti ad afferire ad un dipartimento. La scelta è vincolante fino al superamento del giudizio di conferma di cui all'articolo 6.

3. Per attività di ricerca su temi di propria scelta, i ricercatori indicano il professore ordinario od associato al quale intendono riferirsi a meno che non siano essi stessi titolari, ai sensi dell'articolo 41 della presente legge, di un programma pluriennale di ricerca.

4. L'attività dei ricercatori che aderiscono ad un professore ordinario od associato ai sensi del precedente comma si svolge, relativamente ai compiti di ricerca, sulla base di un piano definito annualmente dall'interessato ed approvato dal direttore del dipartimento, sentita la giunta di dipartimento; relativamente ai compiti di assistenza didattica, sulla base di un piano definito annualmente dal presidente del consiglio di corso di laurea o della scuola diretta a fini speciali o della scuola di specializzazione in relazione alle ricerche in atto o svolte, tenuto conto delle indicazioni fornite dalla giunta di dipartimento.

5. I ricercatori svolgono, ai fini della formazione didattica ed in relazione alle ricerche da essi condotte, compiti di assistenza didattica ed attività tutoria agli studenti e/o agli specializzandi.

6. In nessun caso i compiti svolti dai ricercatori possono essere sostitutivi di quelli affidati istituzionalmente ai professori di ruolo.

7. Per lo svolgimento dei compiti di assistenza didattica i ricercatori sono tenuti ad un impegno orario annuo non superiore alle duecento ore.

Art. 5.

(Verifica delle attività di ricerca e didattica)

1. Dopo un biennio e non oltre il compimento del quadriennio di permanenza in ruolo, il ricercatore è tenuto a presentare alla giunta del dipartimento cui afferisce un rapporto sulle attività svolte di ricerca e didattica e la documentazione relativa alla produzione scientifica.

2. La giunta di dipartimento formula, entro un mese, una propria relazione motivata sulla attività svolta dal ricercatore e sulla sua produzione scientifica, da trasmettere alla commissione di cui all'articolo 6.

Art. 6.

(Giudizio di conferma in ruolo)

1. I ricercatori, dopo due anni e comunque non oltre quattro anni dal loro ingresso in ruolo, sono sottoposti al giudizio di conferma. Il giudizio di conferma in ruolo è formulato da una commissione nazionale composta, per ogni gruppo di discipline, di tre professori ordinari estratti a sorte annualmente tra i docenti dei corrispondenti raggruppamenti disciplinari.

2. Costituiscono motivi di incompatibilità i casi previsti dal comma 9 dell'articolo 3 della presente legge.

3. La commissione valuta l'attività di ricerca e di assistenza didattica, anche sulla base della relazione della giunta di dipartimento, formula la propria valutazione sulla produzione scientifica del ricercatore ed esprime il motivato giudizio complessivo ai fini della conferma.

4. Per la valutazione della carriera accademica dei candidati di gruppi di discipline biologiche, fisiche, chimiche, mediche, agrarie e di ingegneria le commissioni si avvalgono anche dei parametri di produttività scientifica previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 45 della presente legge, i quali devono essere prodotti dai candidati in misura maggiore rispetto al precedente concorso di ingresso nel ruolo di ricercatore.

5. Nel caso in cui il giudizio non sia stato positivo, il ricercatore viene sottoposto entro i successivi due anni ed un giudizio di conferma, che sarà formulato da una diversa commissione nazionale.

6. Qualora neanche il secondo giudizio sia positivo, il ricercatore decade dal ruolo.

7. Il rettore, su parere del consiglio di corso di laurea, di intesa con il consiglio di dipartimento cui afferisce il ricercatore, può disporre la revoca dal posto dell'interessato, ove venga provato che questi non ottemperi alle funzioni e ai compiti inerenti alla sua qualifica.

Art. 7.

(Compiti ed impegno dei ricercatori confermati)

1. I ricercatori confermati sviluppano le loro autonome ricerche e contribuiscono allo sviluppo della ricerca universitaria partecipando ai programmi delle strutture universitarie di ricerca ed ai programmi pluriennali di ricerca previsti dall'articolo 41 della presente legge.

2. I ricercatori confermati possono assolvere a compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. In tali compiti sono comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la connessa attività tutoriale, nonché la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento. Possono altresì svolgere cicli di lezioni interne ai corsi ufficiali e attività di seminario secondo modalità definite, sentito il ricercatore interessato, dal consiglio del corso di laurea di intesa con i professori titolari degli insegnamenti ufficiali. I ricercatori confermati partecipano alle commissioni di profitto e possono partecipare alle commissioni di laurea.

3. In nessun caso i compiti svolti dai ricercatori possono essere sostitutivi di quelli affidati istituzionalmente ai professori di ruolo.

4. I ricercatori confermati sono tenuti ad assicurare il loro impegno per le attività collegiali negli atenei, ove investiti della relativa rappresentanza.

5. Nel caso in cui non sia possibile conferire supplenze ai sensi dell'articolo 9 del decreto

del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, modificato dall'articolo 1 della legge 13 agosto 1984, n. 477, ai ricercatori universitari confermati possono essere conferiti periodi di supplenza per i settori in cui svolgono le loro ricerche nei corsi di laurea, nelle scuole dirette ai fini speciali e nelle scuole di specializzazione per un periodo che non superi complessivamente, per ogni singolo ricercatore, il limite massimo di 24 mesi. Non possono essere conferite supplenze ai ricercatori collocati in soprannumero ai sensi del comma 2 dell'articolo 15 della presente legge.

Art. 8.

*(Collocamento in altro ruolo
o in soprannumero nello stesso ruolo)*

1. I ricercatori confermati che non abbiano vinto un concorso di idoneità a professore associato nel periodo entro il quale sono stati espletati, a decorrere dalla loro conferma, due concorsi di idoneità a professore associato per i raggruppamenti disciplinari corrispondenti a quelli di appartenenza secondo le nuove norme stabilite dall'articolo 19 della presente legge, non è consentita la partecipazione ad altri concorsi di idoneità a professore associato mentre possono essere immessi a domanda nei ruoli di altra amministrazione, secondo le modalità previste dall'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come integrato dall'articolo 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, e dall'articolo 7 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120.

2. I ricercatori confermati che entro due anni dal compimento del periodo di cui al comma 1 non siano stati immessi nei ruoli di altra amministrazione sono collocati in soprannumero nel medesimo ruolo o in altro ruolo del personale non docente, non dirigente, delle università, per accedere al quale è richiesto il possesso del diploma di laurea. Il collocamento in altro ruolo universitario è disposto dal rettore, sentiti il senato accademico e l'interessato. I ricercatori confermati collocati in soprannumero nello stesso ruolo possono continuare a svolgere attività didat-

tica e scientifica nei dipartimenti di appartenenza.

3. I ricercatori che si vengano a trovare nelle condizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo possono chiedere di essere collocati a riposo con i benefici economici dell'aggiunta di cinque anni di permanenza nel ruolo oppure di essere assunti da enti pubblici o privati oppure da privati con un trattamento economico a carico dell'amministrazione dello Stato ridotto del 50 per cento e con un contratto di diritto privato a carico del nuovo datore di lavoro per l'integrazione dello stipendio.

Art. 9.

(Partecipazione agli organi dell'università)

1. I ricercatori partecipano alle riunioni del consiglio di dipartimento; fino al superamento del giudizio di conferma, il loro voto ha carattere consultivo.

2. La rappresentanza dei ricercatori confermati nei consigli di corso di laurea e nelle commissioni di ateneo è elevata ad un quinto del numero complessivo dei professori di prima e seconda fascia e comunque non oltre il numero massimo di 50.

3. I rappresentanti dei ricercatori nei consigli di corso di laurea partecipano alla elezione del presidente. Le rappresentanze elettive dei ricercatori in tutti gli organi collegiali possono essere formate da soli ricercatori confermati a tempo pieno.

Art. 10.

(Incompatibilità e regime di impegno)

1. L'ufficio di ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio, dell'industria o comunque di attività imprenditoriale e con altri rapporti di impiego pubblici e privati.

2. I ricercatori confermati possono optare tra regime a tempo pieno e regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno due mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. L'opzione obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.

3. I ricercatori non possono svolgere, fino al superamento del giudizio di conferma, attività libere professionali connesse alla iscrizione ad albi professionali, esterne alle attività proprie o convenzionate della struttura di appartenenza.

4. Si applicano ai ricercatori le norme sulle situazioni di incompatibilità e sul collocamento in aspettativa obbligatoria previste dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

5. In caso di inosservanza delle norme sulle incompatibilità di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

6. La normativa di cui al presente articolo si applica anche ai ricercatori confermati, dichiarati decaduti, per incompatibilità con l'esercizio di attività professionali connesse all'iscrizione ad albi professionali, con provvedimenti non ancora definitivi.

Art. 11.

(Trattamento economico)

1. Il trattamento economico dei ricercatori fino al superamento del giudizio di conferma e dopo la conferma è quello stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.

2. La progressione economica dei ricercatori confermati non può comunque prevedere più di quattro scatti biennali di anzianità.

Art. 12.

(Congedi, aspettative e discipline)

1. Ai ricercatori si applicano, in materia di congedi, aspettative e sanzioni disciplinari, le norme previste per i professori universitari di ruolo in quanto compatibili.

Art. 13.

(Trasferimento dei ricercatori universitari)

1. È consentito il trasferimento dei ricercatori da un dipartimento all'altro della stessa o

di altra università per il medesimo gruppo disciplinare, su deliberazione del o dei senati accademici, di intesa con gli interessati e con i dipartimenti tra i quali si opera il trasferimento.

Art. 14.

(Collocamento a riposto dei ricercatori)

1. Ai ricercatori non confermati, confermati, in soprannumero nello stesso ruolo o collocati in altro ruolo non è comunque consentita la permanenza nell'Amministrazione dello Stato oltre il sessantacinquesimo anno di età. Essi sono collocati a riposo a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo alla data di compimento del predetto limite di età.

Art. 15.

(Norme concernenti i ricercatori universitari provenienti dal ruolo istituito dal decreto presidenziale n. 382 del 1980)

1. I ricercatori universitari provenienti dal ruolo di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio o che abbiano superato il giudizio di idoneità e siano in attesa di nomina alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nel ruolo istituito ai sensi dell'articolo 1. Ad essi si applicano le seguenti disposizioni:

a) sono sottoposti al giudizio di conferma nei casi e secondo le modalità previste dall'articolo 6 della presente legge;

b) mantengono il trattamento economico e la progressione di carriera di cui all'articolo 11, comma 2, con l'aggiunta della maggiorazione ivi prevista per i ricercatori confermati a tempo pieno;

c) indicano entro 2 mesi dalla entrata in vigore della presente legge il dipartimento al quale intendono afferire.

2. Ai ricercatori universitari indicati nel comma 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 8. Essi sono collocati in posizione

di soprannumero non riassorbibile nel ruolo istituito nell'articolo 1 qualora, se già confermati all'entrata in vigore della presente legge, non vincano un concorso di idoneità a professore universitario associato nel periodo entro il quale saranno espletati i primi due concorsi di idoneità a professore associato, banditi successivamente all'entrata in vigore della presente legge per i raggruppamenti disciplinari corrispondenti a quelli di appartenenza; se ancora non confermati, il collocamento in soprannumero è disposto dopo l'espletamento dei primi due concorsi banditi, successivamente al superamento del giudizio di conferma, dopo l'entrata in vigore della presente legge.

3. I ricercatori universitari indicati nel comma 1 possono richiedere in ogni momento il collocamento in altro ruolo, da effettuare con le modalità previste dall'articolo 8.

Art. 16.

(Rappresentanza dei ricercatori universitari confermati nella corte di disciplina)

1. La corte di disciplina è integrata per i provvedimenti riguardanti i ricercatori universitari confermati, da un componente designato dai rappresentanti degli stessi al Consiglio universitario nazionale; con la medesima procedura si designa altresì tra gli stessi un membro supplente.

Art. 17.

(Inquadramento dei ricercatori che abbiano prestato servizio in università non statali)

1. All'articolo 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, le parole: «e quindicesimo dell'articolo 53» sono sostituite dalle seguenti: «, quindicesimo e sedicesimo dell'articolo 53».

Art. 18.

(Ricercatori medici)

1. I ricercatori medici che esplicano attività assistenziale assumono i diritti, ivi compresa l'integrazione del trattamento economico, ed i doveri previsti per il personale medico di corrispondente qualifica del servizio sanitario nazionale, in conformità alle disposizioni dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sulla corrispondenza funzionale e l'impegno orario del relativo supporto.

2. Il ricercatore è equiparato al medico appartenente alla posizione iniziale ospedaliera. Condizioni per l'attribuzione della funzione di aiuto al ricercatore, secondo le norme previste dai commi sesto, settimo, ottavo e nono dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono il conseguimento del giudizio di conferma in ruolo e della idoneità nazionale di aiuto ospedaliero. È fatta salva la posizione di aiuto acquisita precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

3. I ricercatori medici che si trovino nelle condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 8 sono collocati nel ruolo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, per l'espletamento di attività assistenziali.

TITOLO II

PROFESSORI ASSOCIATI

Art. 19

(Concorsi di idoneità a professore associato)

1. Concorsi di idoneità a professore associato, riservati esclusivamente ai ricercatori confermati, si svolgono con cadenza biennale e sono banditi dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le commissioni giudicatrici sono composte di cinque membri, tutti professori ordinari, pubblicamente estratti a sorte tra i docenti dei corrispondenti raggruppamenti disciplinari. In caso di rinuncia per motivato impedimento o per ragioni di incompatibilità, si provvede mediante ulteriore sorteggio

3. Costituiscono motivi di incompatibilità per i membri della commissione la parentela entro il terzo grado e la collaborazione in pubblicazioni scientifiche con i candidati.

4. Per la valutazione della carriera accademica dei candidati di gruppi di discipline biologiche, fisiche, chimiche, mediche, matematiche, agrarie e di ingegneria le commissioni si avvalgono anche dei parametri di produttività scientifica previsti dal decreto del Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui dell'articolo 45 della presente legge, i quali devono essere prodotti dai candidati in misura maggiore rispetto al precedente concorso di conferma nel ruolo di ricercatore.

5. Gli esami consistono nella valutazione dei titoli scientifici, cui segue, nel caso di ammissione, la discussione sugli stessi titoli scientifici.

6. Al termine dei lavori le commissioni designano i vincitori.

7. Le commissioni dei concorsi di idoneità a professore associato devono essere convocate entro un mese dall'insediamento e devono concludere i lavori entro i successivi otto mesi a pena di decadenza. I membri della commissione giudicatrice dichiarata decaduta non possono far parte di quella che verrà costituita in sostituzione della prima.

8. È abrogato l'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57.

9. Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro sei mesi dalla data del bando di concorso, la commissione redige una relazione analitica in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati e il giudizio complessivo della commissione, in base alla quale essa propone, previa votazione, gli idonei senza ordine di precedenza.

10. Il Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, approva gli atti del

concorso, oppure, ove riscontri vizi di legittimità o inadeguatezza, li contesta alla commissione. La commissione può presentare proprie controdeduzioni entro trenta giorni dalla comunicazione ministeriale.

11. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, preso atto delle controdeduzioni, ove ritenga, su conforme parere del Consiglio di Stato, che gli atti in tutto o in parte non possono essere approvati per vizi di legittimità o per inadeguatezze, ricusa l'approvazione. In tal caso il Ministro, sentito il Consiglio nazionale universitario, provvede per sorteggio pubblico alla sostituzione dell'intera commissione.

12. La commissione che non conclude i suoi lavori entro i termini prescritti è tenuta a dare motivazione pubblica della causa del ritardo.

13. In caso di ritardo il Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale, provvede alla sostituzione per sorteggio di uno o più componenti, ovvero dell'intera commissione.

14. Resta ferma in ogni caso la responsabilità di coloro cui sia imputato il ritardo nella conclusione dei lavori oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali.

15. Gli idonei sono nominati, con decreto del rettore, professori associati per il gruppo di discipline del concorso di idoneità.

Art. 20.

(Conferma nel ruolo)

1. Dopo tre anni dall'inquadramento nel ruolo, il professore associato deve essere sottoposto a giudizio di conferma in ruolo. Tale giudizio è formulato da una commissione composta, per ogni gruppo di discipline, di tre professori ordinari estratti a sorte annualmente tra i docenti dei corrispondenti raggruppamenti disciplinari.

2. Costituiscono motivi di incompatibilità i casi previsti dal comma 3 dell'articolo 3 della presente legge.

3. Per la valutazione della carriera accademica dei candidati di gruppi di discipline biologiche, chimiche, mediche, fisiche, agra-

rie, matematiche e di ingegneria le commissioni si avvalgono anche dei parametri di produttività scientifica previsti dal decreto del Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 45 della presente legge, i quali devono essere prodotti dai candidati in misura maggiore rispetto al precedente concorso di promozione a professore associato.

4. La commissione valuta l'attività di ricerca e di assistenza didattica, anche sulla base della relazione della giunta di dipartimento, formula la propria valutazione sulla produzione scientifica del ricercatore ed esprime il motivato giudizio complessivo, positivo o negativo, ai fini della conferma.

5. Nel caso in cui il giudizio non sia stato positivo, il professore associato viene sottoposto entro i successivi due anni ad un nuovo giudizio di conferma, che sarà formulato da una diversa commissione nazionale.

6. Qualora neanche il secondo giudizio sia positivo, il professore associato decade dal ruolo.

7. Per i professori associati che non siano stati confermati nel ruolo si applicano le stesse norme previste per i ricercatori confermati nell'articolo 8 della presente legge.

Art. 21.

(Estinzione dei posti di professore associato)

1. Il posto di ruolo del professore associato si estingue nel momento in cui si verifica la vacanza dello stesso posto.

Art. 22.

(Funzioni di aiuto del professore associato)

1. Il professore associato che svolge attività assistenziale sanitaria è equiparato al medico appartenente alla posizione ospedaliera intermedia. Condizione necessaria per l'attribuzione della posizione ospedaliera apicale al professore associato secondo le norme previste dall'articolo 102 del decreto del Presidente

della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è l'acquisizione della idoneità nazionale di primario ospedaliero.

TITOLO III

PROFESSORI STRAORDINARI

Art. 23.

*(Concorso di idoneità
a professore straordinario)*

1. Il professore associato confermato, a partire da non oltre il quarto anno successivo alla conferma e per non più di due volte consecutive, è tenuto a partecipare al concorso di idoneità a professore straordinario per i gruppi di discipline determinati su parere vincolante del Consiglio universitario nazionale.

2. Le norme del concorso di idoneità a professore straordinario sono analoghe a quelle per i concorsi di idoneità a professore associato previsti dai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 19 della presente legge.

3. I professori associati confermati che non abbiano vinto nei tempi e nei modi previsti dalla presente legge il concorso di idoneità a professore straordinario rimangono nel ruolo dei professori associati e sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Art. 24.

*(Concorsi per posti liberi
di professore straordinario)*

1. Su proposta dei dipartimenti universitari e sentito il senato accademico, il rettore dell'università bandisce con cadenza biennale pubblici concorsi a base nazionale per titoli scientifici a posti di professore ordinario.

2. Il bando del concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

3. La richiesta dei posti e dei concorsi deve essere adottata dai due terzi dei professori ordinari del consiglio di dipartimento e la proposta deve essere accompagnata da una motivata relazione che illustra la necessità della richiesta.

4. I posti da mettere a concorso sono assegnati ai dipartimenti dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il quale può disporre per la distribuzione di un numero di cattedre non superiore al 5 per cento del numero dei posti di ruolo resisi vacanti nel biennio precedente.

5. La commissione del concorso è composta di cinque membri, tutti professori ordinari, eletti tra i docenti dei corrispondenti raggruppamenti disciplinari.

6. Costituiscono motivo di incompatibilità per i membri della commissione la parentela entro il terzo grado e la collaborazione in pubblicazioni scientifiche con i candidati.

7. I concorsi richiesti dai dipartimenti per uguali gruppi di discipline vengono svolti da una singola commissione.

8. Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro sei mesi dalla data del bando di concorso, la commissione redige una relazione analitica, in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati e il giudizio complessivo della commissione, in base alla quale essa propone, previa votazione, i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso e senza ordine di precedenza.

9. Il Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale universitario, approva gli atti del concorso, oppure, ove riscontri vizi di legittimità o inadeguatezze negli atti del concorso, li contesta alla commissione. La commissione può presentare le proprie controdeduzioni entro trenta giorni dalla comunicazione ministeriale.

10. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, preso atto delle controdeduzioni, ove ritenga, su conforme parere del Consiglio di Stato, che gli atti in tutto o in parte non possono essere approvati per vizi di legittimità o inadeguatezze, ricusa l'approvazione. In tal caso il Ministro, sentito il Consiglio nazionale universitario, provvede alla sostituzione dell'intera commissione con i

professori che hanno avuto maggior numero di voti e, ove ciò non fosse sufficiente, per sorteggio.

11. Entro trenta giorni dall'approvazione degli atti del concorso, i vincitori possono presentare domanda per essere chiamati nei dipartimenti che avevano chiesto il concorso. Il consiglio di dipartimento, entro sessanta giorni dalla approvazione degli atti del concorso, chiama un vincitore a coprire il posto messo a concorso, anche sulla base delle domande presentate.

12. La nomina dei professori di ruolo è disposta con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

13. Il Ministro, decorso il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma 11, provvede altresì nei successivi quarantacinque giorni, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, sentite le richieste degli interessati, a nominare nei posti non ricoperti i vincitori dei concorsi a posti di professore ordinario che non siano stati chiamati.

14. La commissione che non concluda i suoi lavori entro i termini prescritti è tenuta a dare motivazione pubblica delle cause del ritardo.

15. In caso di ritardo il Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale, provvede alla sostituzione di uno o più componenti, ovvero dell'intera commissione con professori che hanno avuto maggior numero di voti e, ove ciò non fosse sufficiente, per sorteggio.

16. Resta ferma in ogni caso la responsabilità di coloro cui sia imputato il ritardo nella conduzione dei lavori oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali.

Art. 25.

(Permanenza nel ruolo di professori straordinari)

1. I professori straordinari che entro due tornate concorsuali successive all'entrata nel ruolo di professore straordinario non vincano il concorso di idoneità a professore ordinario ai sensi dell'articolo 27 della presente legge rimangono nel ruolo dei professori straordinari fino al conseguimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. Il posto di ruolo del professore straordinario si estingue nel momento in cui si verifica la vacanza del posto stesso.

Art. 26.

*(Funzioni di primario
del professore straordinario)*

1. Il professore straordinario che svolge nei dipartimenti di medicina e chirurgia funzioni assistenziali è equiparato al medico appartenente alla posizione ospedaliera apicale.

TITOLO IV

PROFESSORI ORDINARI

Art. 27.

(Idoneità a professore ordinario)

1. I professori universitari straordinari dopo tre anni dall'inquadramento nei ruoli devono sottoporsi, per non più di due volte consecutive, al concorso di idoneità nazionale a professore ordinario che si svolge con cadenza biennale e che è bandito dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il bando è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le commissioni giudicatrici sono composte di cinque membri, tutti professori ordinari, pubblicamente estratti a sorte tra i docenti dei corrispondenti raggruppamenti disciplinari. In caso di rinuncia per motivato impedimento o per ragioni di incompatibilità, si provvede mediante ulteriore sorteggio.

3. Costituiscono motivi di incompatibilità la parentela entro il terzo grado e la collaborazione in pubblicazioni scientifiche con i candidati.

4. Per la valutazione della carriera accademica dei candidati di gruppi di discipline biologiche, mediche, fisiche, cliniche, matematiche, agrarie e di ingegneria, le commissioni si avvalgono dei parametri di produttività scientifica previsti dal decreto del Ministro della università e della ricerca scientifica e

tecnologica, di cui all'articolo 45 della presente legge, i quali devono essere prodotti dal candidato in misura maggiore rispetto al precedente concorso di promozione a professore straordinario.

5. Gli esami consistono nella valutazione dell'attività scientifica e didattica, cui, a discrezione della commissione, può seguire una discussione con i candidati sui titoli scientifici.

6. Al termine dei lavori le commissioni designano i vincitori.

7. Le commissioni dei concorsi di idoneità a professore ordinario devono essere convocate entro un mese dall'insediamento e devono concludere i lavori entro otto mesi a pena di decadenza. I membri della commissione giudicatrice dichiarata decaduta non possono far parte di quella che verrà costituita in sostituzione della prima.

8. Al termine dei suoi lavori, da concludersi entro sei mesi dalla data del bando di concorso, la commissione redige una relazione analitica in cui sono riportati i giudizi sui singoli candidati e il giudizio complessivo della commissione, in base alla quale essa propone, previa votazione, gli idonei senza ordine di precedenza.

9. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio universitario nazionale, approva gli atti del concorso, oppure, ove riscontri vizi di illegittimità o inadeguatezze, li contesta alla commissione. La commissione può presentare proprie controdeduzioni entro trenta giorni dalla comunicazione ministeriale.

10. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, preso atto delle controdeduzioni, ove ritenga, su conforme parere del Consiglio di Stato, che gli atti in tutto o in parte non possono essere approvati per vizi di illegittimità o per inadeguatezza, ricusa l'approvazione. In tal caso il Ministro, sentito il Consiglio nazionale universitario, provvede per sorteggio pubblico alla sostituzione dell'intera commissione.

11. La commissione che non conclude i suoi lavori entro i termini prescritti è tenuta a dare motivazione pubblica delle cause di ritardo.

12. In caso di ritardo, il Ministro, sentito il Consiglio universitario nazionale, provvede

alla sostituzione per sorteggio di uno o più componenti, ovvero dell'intera commissione.

13. Resta ferma in ogni caso la responsabilità di coloro cui sia imputato il ritardo nella conclusione dei lavori oltre l'esclusione da successive tornate concorsuali.

14. Gli idonei sono nominati, con decreto del rettore, professori ordinari per i gruppi di discipline del concorso di idoneità.

Art. 28.

(Collocamento in posizione di fuori ruolo e di riposo del professore ordinario)

1. I professori ordinari sono collocati fuori ruolo all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

2. Il posto di ruolo del professore ordinario si estingue nel momento in cui si verifica la vacanza del posto stesso.

3. Il professore ordinario che al compimento del sessantacinquesimo anno di età si trovi ad essere capofila di un programma pluriennale di ricerca scientifica universitaria ai sensi dell'articolo 41 della presente legge, ha diritto a completare il programma di ricerca pur essendo collocato fuori ruolo. Analogo diritto ha il professore ordinario collocato a riposo.

Art. 29.

(Funzioni di primario del professore ordinario)

1. Il professore ordinario che svolge nei dipartimenti di medicina e chirurgia funzioni assistenziali è equiparato al medico appartenente alla posizione ospedaliera apicale.

Art. 30.

(Funzioni direttive dei professori ordinari)

1. I rettori, i presidenti di corso di laurea, i direttori di dipartimento, i direttori di scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione o di perfezionamento e i

membri delle commissioni di concorsi di ricercatore, professore associato e professore ordinario sono eletti o nominati solo fra i professori ordinari.

TITOLO V

PROFESSORI A CONTRATTO

Art. 31.

(Professori a contratto di nomina ministeriale)

1. Il consiglio di dipartimento, con voto espresso dalla maggioranza dei due terzi dei professori ordinari e con motivata relazione che illustra la figura scientifica del candidato, nonchè con la documentazione delle fonti della retribuzione del professore propone al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la nomina a professore a contratto di studiosi od esperti italiani o stranieri che si siano particolarmente distinti nella scienza acquisendo rilevante notorietà internazionale e la cui collaborazione scientifica sia particolarmente utile per le attività di ricerca e di didattica del dipartimento medesimo.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo parere vincolante del Consiglio universitario nazionale, procede alla nomina del professore a contratto, il quale assume tutti i doveri professionali previsti dalla legislazione per i professori universitari di ruolo, fatta eccezione la partecipazione ai concorsi di reclutamento e di promozione accademica del personale docente di ruolo dell'università.

3. Lo studioso od esperto può essere anche un dipendente dell'Amministrazione dello Stato o di enti pubblici di ricerca ovvero un docente di università estere, purchè non insegna in università italiane.

4. Il rettore, in esecuzione alla nomina del Ministro, stipula il relativo contratto di diritto privato e determina con il designato le modalità di corresponsione del compenso, senza vincoli di retribuzione.

5. I contratti hanno la durata massima di tre anni accademici e possono essere rinnovati. Il contratto determina le prestazioni ed i compensi relativi. Ai finanziamenti dei compensi concorrono i dipartimenti con fondi a carico del proprio bilancio; enti di ricerca pubblici e privati, italiani ed esteri; imprese industriali private, multinazionali o a partecipazione statale; fondazioni italiane, estere o internazionali; istituti di credito italiani ed esteri; soggetti individuali.

6. Ai soggetti giuridici ed individuali che ai sensi del comma 5 finanziano i compensi dei professori con contratto a termine di nomina ministeriale si applicano i benefici previsti dall'articolo 52 della presente legge.

7. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento assistenziale e previdenziale. L'università provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni.

8. Per la durata del contratto il personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato o da enti pubblici di ricerca può chiedere l'esonero dal servizio senza assegno.

9. Restano in vigore gli articoli 25 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382.

TITOLO VI

ALTRE NORME RIGUARDANTI IL PERSONALE DOCENTE UNIVERSITARIO

Art. 32.

(Norme concernenti la conferma in ruolo dei professori associati ancora non confermati e la nomina ad ordinario dei professori ancora straordinari alla data di entrata in vigore della presente legge)

1. Per i professori associati non ancora confermati alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, ai fini della conferma in ruolo, le norme previste dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Per i professori ancora straordinari alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, ai fini della nomina ad ordinario, le norme attualmente vigenti.

Art. 33.

(Riequilibrio della docenza)

1. Per la copertura degli insegnamenti necessari allo svolgimento di corsi di laurea, con priorità per quelli fondamentali, i trasferimenti ad altra disciplina dello stesso gruppo disciplinare nell'ambito dello stesso corso di laurea possono essere effettuati, per i professori universitari di entrambe le fasce, con il consenso degli interessati, su delibera del consiglio di corso di laurea, sentita la giunta di dipartimento, senza previa dichiarazione di vacanza.

Art. 34.

*(Trasferimenti del personale docente
ed agevolazioni volte
a facilitare i trasferimenti)*

1. A domanda degli interessati è consentito il trasferimento dei professori universitari associati, straordinari ed ordinari da un dipartimento all'altro della stessa o di altra università per il medesimo gruppo disciplinare su deliberazione rispettivamente del o dei senati accademici e su proposta dei dipartimenti tra i quali si opera il trasferimento.

2. Ai ricercatori e professori universitari associati, straordinari ed ordinari che non oltre un decennio prima del collocamento fuori ruolo si trasferiscono nelle sedi universitarie indicate da un decreto emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il consiglio universitario nazionale, e che si impegnano a restare nelle suddette sedi per un periodo di dieci anni sono concessi cinque anni di anzianità nel ruolo ed inoltre una maggiorazione del 50 per cento dello stipendio per la durata di dieci anni oppure un mutuo agevolato per l'acquisto di una casa di abitazione.

3. Le agevolazioni di cui al comma 2 vengono concesse anche ai ricercatori ed ai professori associati, straordinari ed ordinari che scelgono la sede universitaria indicata dal decreto Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui al precedente comma 2, nel momento del loro inquadramento nei rispettivi ruoli, sempre che ciò avvenga almeno un decennio prima del loro collocamento fuori ruolo.

4. I benefici economici di cui ai commi 2 e 3 vengono interrotti in caso di trasferimento del docente in altra sede universitaria prima del compimento del decennio.

Art. 35.

(Agevolazioni per il collocamento fuori ruolo anticipato del personale docente universitario)

1. I ricercatori ed i professori associati, straordinari ed ordinari possono chiedere il collocamento fuori ruolo prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età senza pregiudizio alcuno ai fini economici e previdenziali e con i benefici di un'anzianità di permanenza nel ruolo della durata di cinque anni se la richiesta viene fatta al compimento del sessantesimo anno di età o della durata degli anni che restano per il compimento del sessantacinquesimo anno di età se la domanda viene fatta dopo il compimento del sessantesimo anno di età.

Art. 36.

(Modalità per l'inquadramento o il trasferimento di professori universitari di ruolo)

1. Fatto salvo il diritto all'opzione individuale nel caso di pertinenza della titolarità di insegnamento a più gruppi disciplinari, il professore universitario di ruolo, a domanda, è inquadrato o trasferito secondo il gruppo di discipline per il quale è risultato vincitore al concorso per l'ammissione nei ruoli.

2. Il professore universitario associato, straordinario ed ordinario può essere inquadrato nelle scuole dirette a fini speciali e nelle

scuole di specializzazione, divenendo quindi titolare di un insegnamento ufficiale nelle suddette scuole.

3. L'assegnazione dei professori universitari alle singole discipline del corso di laurea o di diploma oppure delle scuole dirette a fini speciali e delle scuole di specializzazione è deliberata per ciascun anno accademico dai consigli di corso di laurea o di diploma, d'intesa con gli interessati, sentiti rispettivamente i consigli di dipartimento e i consigli delle scuole dirette ai fini speciali e delle scuole di specializzazione, in modo da assicurare in ogni caso la copertura degli insegnamenti necessari per lo svolgimento dei corsi di studio.

Art. 37.

(Mobilità del personale docente e tecnico dell'università, del personale dei centri di ricerca nazionali non universitari e del personale dell'industria pubblica e privata)

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il personale di ruolo docente e tecnico laureato dell'università, con il nulla osta del consiglio di dipartimento e del rettore della medesima università, può essere distaccato presso altre università statali e non statali, centri di ricerca italiani, esteri o internazionali ovvero industrie pubbliche e private, nazionali ed estere e destinato a compiti di esclusiva attività di ricerca scientifica.

2. Il periodo da dedicare ad esclusive attività di ricerca, sia ai sensi dell'articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sia ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può superare nel complesso i tre anni accademici in un decennio.

3. Il personale universitario di ruolo che ha ottenuto il distacco conserva il trattamento economico in godimento ed il servizio prestato è valutato a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio e della progressione economica e di carriera.

4. Nei periodi di esclusiva attività di ricerca ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dei precedenti commi, possono essere corrisposte ai professori universitari e ai ricercatori, su delibera dei competenti organi universitari, indennità di missione sui fondi specificamente destinati alle ricerche per le quali la missione stessa si svolge.

5. Il personale laureato e tecnico dei centri di ricerca pubblici, previo nulla osta del centro di appartenenza e dei dipartimenti universitari e dei centri di ricerca industriali pubblici e privati interessati, può essere distaccato rispettivamente nell'università e nell'industria pubblica e privata senza pregiudizio alcuno ai fini economici e previdenziali e di valutazione di anzianità di carriera e con la possibilità di stipulare un contratto di ricerca o di consulenza con il dipartimento o con l'industria.

6. Il personale laureato e tecnico dell'industria pubblica e privata può essere distaccato, previo nulla osta dell'industria di appartenenza e del dipartimento universitario interessato, alle università italiane o ai centri di ricerca pubblici per periodi non superiori a sei mesi ogni triennio, per finalità rivolte sia alla formazione e all'aggiornamento del personale dell'industria, sia all'acquisizione da parte dell'università di nuove tecnologie e metodi di ricerca.

7. Durante la permanenza nell'università o nei centri di ricerca nazionali il personale di cui al comma 6 gode di un trattamento economico da parte dell'industria ridotto del 50 per cento ed integrato della parte restante o ad essa superiore dall'università o dal centro di ricerca, senza pregiudizio alcuno ai fini previdenziali e di valutazione di anzianità di carriera.

8. Il personale tecnico non laureato ed amministrativo di ruolo dell'università può essere temporaneamente distaccato in altre sedi universitarie italiane o straniere, centri di ricerca italiani, stranieri o internazionali, industrie pubbliche e private italiane o straniere per un periodo non superiore a sei mesi ogni tre anni in seguito a delibera del consiglio di dipartimento, nulla osta della università di afferenza e gradimento dell'ente ospitante.

TITOLO VII

PROVVEDIMENTI PER LA PROMOZIONE
DELLA RICERCA SCIENTIFICA UNIVERSI-
TARIA E PER L'ADDESTRAMENTO ALLA
RICERCA SCIENTIFICA

Art. 38.

*(Comitato interministeriale per il coordina-
mento della ricerca scientifica universitaria)*

1. È istituito il Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica universitaria, organo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. La composizione del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica universitaria deve assicurare una effettiva rappresentanza delle componenti del mondo della ricerca pubblica e privata nei vari settori della scienza e l'espressione dei soggetti utilizzatori dei risultati. Esso è composto da:

a) il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica che ne è il presidente, ovvero da un Sottosegretario a ciò delegato;

b) i Ministri, o loro rappresentanti, di tutti i Ministeri interessati alla promozione ed allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria e da altri Ministri che di volta in volta ne facciano richiesta in relazione a specifici interessi del loro Ministero;

c) il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche o un suo rappresentante;

d) due rappresentanti del Consiglio universitario nazionale indicati dal medesimo Consiglio;

e) due rappresentanti degli industriali indicati dalla Confindustria;

f) due rappresentanti di centri di ricerca extrauniversitari pubblici nominati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

g) due ricercatori dell'industria privata indicati dalla Confindustria;

h) trenta professori universitari ordinari di elevata qualificazione in tutti i settori delle scienze scelti fra i cultori di chiara fama delle discipline attinenti alle suddette aree scientifi-

che, nominati dal Ministro dell'industria e della ricerca scientifica e tecnologica;

i) un segretario generale, nominato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, scelto nel mondo della ricerca scientifica o dell'impresa pubblica o privata, oppure nell'Amministrazione dello Stato.

3. Sono membri di diritto del Comitato il presidente, il segretario generale, i Ministri, i rappresentanti del Consiglio universitario nazionale, il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

4. Possono essere di volta in volta invitati a partecipare alle riunioni del Comitato eminenti personalità del mondo professionale, scientifico ed economico, nonché rappresentanti di enti ed istituzioni nazionali ed internazionali e personalità interessate alla tematica dello sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica.

5. Il Comitato è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale direttivo nei ruoli del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

7. Il Comitato dura in carica tre anni ed il mandato dei componenti può essere rinnovato.

8. Il Comitato adotta un suo regolamento interno e si articola in non più di quindici gruppi di lavoro, riferiti ai diversi settori della ricerca.

9. I gruppi di lavoro ed i loro presidenti vengono designati dal Comitato in seduta plenaria. I gruppi di lavoro si riuniscono periodicamente per l'esame delle documentazioni e per esprimere pareri motivati in merito.

10. Il Comitato si avvale di una giunta di coordinamento formata dal segretario generale del Comitato e dai presidenti dei gruppi di lavoro con il compito di coordinare le attività del Comitato e dei gruppi di lavoro.

11. Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è tenuto ad assicurare ai gruppi di lavoro l'assistenza necessaria per l'attuazione dei loro compiti, ivi compresi il supporto tecnico e la documentazione.

12. Il Comitato si riunisce in seduta plenaria almeno tre volte in un anno, per espressa convocazione del presidente.

13. Le decisioni del Comitato devono essere prese in seduta plenaria. Le sue decisioni sono espresse a maggioranza e sono vincolate, per la loro validità, alla presenza di almeno trenta membri di cui quindici esperti tra quelli indicati nelle lettere *c), d), e), f), g), h), i)*, del comma 2 del presente articolo ed i presidenti dei gruppi di lavoro.

14. I gruppi di lavoro hanno la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti di discipline attinenti ai settori della scienza cui si riferiscono i programmi pluriennali di ricerca universitaria da esaminare.

15. Il Comitato non ha facoltà di proporre di sua iniziativa programmi di ricerca nè finanziamenti di ricerche al di fuori delle modalità previste dalla presente legge.

16. Il compenso a favore dei membri del Comitato deve essere determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 39.

*(Compiti del Comitato interministeriale
per il coordinamento
della ricerca scientifica universitaria)*

1. Il Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica universitaria:

a) gestisce il 40 per cento dello stanziamento annuale per la ricerca previsto dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382;

b) esamina le richieste di attuazione dei programmi pluriennali di ricerca scientifica universitaria, di cui all'articolo 41 della presente legge, esprime il parere sulla qualità e sulla fattibilità dei programmi e stabilisce l'entità del finanziamento;

c) formula, ai sensi del comma 9 dell'articolo 38 della presente legge, proposte per la designazione di altri esperti esterni che ritiene necessario interpellare e che vengono nominati dal presidente;

d) verifica gli stati di avanzamento dei programmi di ricerca ai fini della concessione

dei finanziamenti e valuta la qualità dei risultati finali delle ricerche;

e) verifica la complessiva attività di ricerca scientifica universitaria svolta nel Paese ai fini del soddisfacimento dei vari obiettivi e del funzionamento degli organi di ricerca universitaria;

f) individua, programma, promuove servizi scientifici di interesse generale per l'assistenza alla ricerca scientifica universitaria;

g) promuove indagini conoscitive per appurare la validità dei sistemi di promozione e di sviluppo della ricerca scientifica universitaria posti in essere dalla presente legge ed in particolare per accertare lo sviluppo della cultura scientifica, delle capacità professionali e della perizia dei giovani laureati e diplomati, aggregati ai sensi del comma 4 dell'articolo 41 della presente legge ai programmi pluriennali di ricerca universitaria, nel periodo intercorso tra l'inizio e la fine del periodo di addestramento alla ricerca;

h) fornisce elementi sull'ordinamento della ricerca scientifica universitaria per la relazione sullo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica che il Ministro è tenuto a presentare ogni tre anni al Parlamento;

i) approva programmi di corsi universitari di formazione ed aggiornamento professionale nonché di perfezionamento di ricercatori in Italia e all'estero formulati e sovvenzionati da imprese e da privati al fine del godimento da parte di questi ultimi delle agevolazioni sul piano fiscale previste dall'articolo 52 della presente legge;

l) collabora con i membri della Commissione CEE che coordina l'esecuzione dei programmi delle ricerche per le finalità previste dagli articoli 48 e 49 della presente legge;

m) collabora con i membri del Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo del Ministero degli affari esteri per le finalità previste dagli articoli 48, 49 e 50 della presente legge;

n) esprime parere motivato su tutte le altre forme di sostegno della ricerca scientifica universitaria previste dall'articolo 51 della presente legge;

o) è organo di consulenza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per tutti i problemi della ricerca universitaria.

Art. 40.

*(Abrogazione dei comitati consultivi
del Consiglio nazionale universitario)*

1. Sono abrogati i comitati consultivi del Consiglio nazionale universitario previsti dagli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 41.

*(Programmi pluriennali di ricerca scientifica
universitaria)*

1. La ricerca scientifica universitaria finanziata dal fondo del 40 per cento previsto dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per la ricerca scientifica universitaria si articola in programmi di ricerca di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni.

2. Ciascun programma, oltre alla indicazione analitica degli scopi, dei modi della ricerca e delle persone che vi partecipano, deve contenere la designazione del capofila della ricerca e degli eventuali coordinatori di sottoprogetti che possono essere professori universitari ordinari di ruolo e fuori ruolo o straordinari o associati, ovvero ricercatori, tecnici laureati e dottori in ricerca. Il programma può essere svolto in collaborazione con più sedi universitarie italiane ed estere, con istituzioni scientifiche non universitarie italiane, estere o internazionali e con industrie nazionali ed estere.

3. I programmi pluriennali di ricerca universitaria possono essere rinnovati.

4. I partecipanti alla ricerca devono obbligatoriamente comprendere giovani laureati con punteggio non inferiore a 105/110, nonché giovani diplomati con punteggio non inferiore a 50/60 tutti di età non superiore ai 30 anni e senza altro impiego pubblico o privato, in numero proporzionato all'impegno richiesto dalla ricerca e stabilito dal Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica universitaria. La scelta dei laureati e dei diplomati spetta al capofila della ricerca. I predetti stipulano con il Comitato

interministeriale di cui al precedente articolo 39 contratti a termine di diritto privato o contratti di formazione-lavoro per tutta la durata del piano di ricerca.

5. Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto privato a termine, ivi compreso il trattamento economico, sono fissate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica universitaria.

6. Al contingente dei contratti di lavoro, di cui al comma 5, possono essere apportate variazioni periodiche per comprovate esigenze di ricerca.

7. I contratti di cui ai precedenti commi non danno luogo a trattamenti previdenziali né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Art. 42.

(Impegno dei centri di ricerca universitari ed industriali stranieri)

1. I programmi di ricerca cui partecipano istituzioni universitarie o scientifiche o imprese industriali straniere devono accludere la documentazione delle modalità di partecipazione delle stesse, consistenti nell'accoglimento nei propri laboratori di partecipanti al programma e/o nell'invio presso i centri italiani di ricerca di loro qualificati esperti e/o nella erogazione di contributi finanziari da utilizzare ai fini del programma di ricerca in Italia e/o all'estero.

Art. 43.

(Qualificazione e compiti dei capofila dei programmi pluriennali di ricerca scientifica universitaria)

1. Per ottenere la designazione a capofila dei programmi pluriennali di ricerca scientifica universitaria da parte del Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica universitaria è necessaria la presentazione di un *curriculum* da cui risultino

evidenziati i contributi scientifici del candidato e, se si tratta di cultore di scienze fisiche, chimiche, agrarie, biologiche, mediche e di ingegneria, il Comitato si avvale anche dei parametri di produttività scientifica previsti dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 45 della presente legge, nonché può adottare ogni altro parametro e modalità ai fini di esprimere parere motivato sulla competenza dei ricercatori, compreso un colloquio con il capofila del programma e con gli eventuali coordinatori dei sottoprogetti.

2. I capofila dei programmi pluriennali di ricerca scientifica universitaria sono responsabili della direzione, della organizzazione e della gestione amministrativa dei loro progetti.

Rientrano inoltre nei loro compiti:

- a) l'organizzazione di riunioni, seminari, sessioni plenarie di tutti i partecipanti;
- b) la diffusione dell'informazione;
- c) lo scambio a breve termine del personale;
- d) la preparazione e la distribuzione di materiali di riferimento;
- e) il trattamento centralizzato dei dati.

3. I capofila sono assistiti nei loro compiti da un gruppo di gestione del progetto di cui fanno parte i coordinatori dei sottoprogetti ed altri membri scelti tra i partecipanti.

4. I capofila seguono l'intero processo di formazione dei ricercatori e dei tecnici di laboratorio affiliati al programma di ricerca pluriennale.

5. I capofila assistono gli esperti nominati dal Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica universitaria e gli stessi gruppi di settore del Comitato, di cui al comma 8 dell'articolo 38 della presente legge, nei loro compiti di controllo, di verifica e di valutazione.

Art. 44.

(Obblighi dei contrattisti)

1. I contrattisti di cui al comma 4 dell'articolo 41 della presente legge non possono in ogni caso essere impegnati in attività didattiche.

2. Essi hanno l'obbligo di svolgere continuamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine e secondo le direttive impartite dal capofila del programma di ricerca pluriennale e precisate nel contratto di lavoro.

3. La non osservanza delle norme stabilite dal contratto di lavoro comporta la risoluzione immediata del contratto medesimo, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca universitaria.

4. I contrattisti non possono svolgere altre attività di ricerca, professionale e di consulenza gratuite o retribuite né per enti pubblici né per privati diversi da quelli definiti nel contratto.

5. Ai contrattisti deve essere assicurata, con l'autorizzazione del capofila del programma e per la migliore realizzazione del programma stesso, la mobilità nelle sedi di ricerca italiane ed estere, pubbliche e private, allo scopo di favorire la più ampia circolazione delle idee, gli scambi culturali e le occasioni di lavoro.

Art. 45.

(Indicatori di qualità e di progresso della ricerca scientifica)

1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con suo decreto, sentito il Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica ed eventuali commissioni di studio appositamente nominate, introduce indicatori specifici internazionalmente riconosciuti volti a consentire una gestione più efficace degli atenei, garantendo una loro maggiore autonomia, e a verificare nel modo più obiettivo possibile la qualità dell'insegnamento universitario e postuniversitario, della ricerca scientifica e dei ricercatori; i coefficienti del prestigio internazionale delle riviste scientifiche dei vari settori della ricerca da utilizzare ai fini di una più obiettiva valutazione della produttività scientifica dei candidati nei concorsi di reclutamento e di promozione accademica del personale docente, nonché nei concorsi a borse di studio; la potenzialità delle attrezzature e delle strutture scientifiche nelle varie aree del Paese; la diffusione della cultura scientifica

nel Paese; gli effetti della ricerca scientifica universitaria sullo sviluppo socio-economico, sanitario, industriale ed ambientale del Paese; i progressi ottenuti dai giovani contrattisti e borsisti nella cultura, nella capacità e nella perizia durante il periodo compreso tra l'inizio e la fine del periodo di formazione alla ricerca.

2. Gli indicatori di cui al comma 1 devono essere utilizzati ai fini sia di una gestione più efficace dei finanziamenti della ricerca scientifica universitaria, sia di una gestione più efficace dei finanziamenti della ricerca scientifica universitaria, sia di una valutazione più obiettiva della produttività scientifica dei candidati nei concorsi di reclutamento e di promozione accademica del personale docente dell'università, sia dell'adozione di misure atte ad incrementare la qualità e la quantità della ricerca in modo omogeneo in tutto il Paese.

Art. 46.

(Corsi di dottorato di ricerca)

1. I corsi di ricerca non possono avere durata inferiore a tre anni accademici.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica individua ogni tre anni con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, i dipartimenti abilitati al rilascio del titolo di dottore di ricerca in un settore disciplinare.

3. In base alle attrezzature scientifiche e didattiche di cui i dipartimenti dispongono, direttamente o sulla base di convenzioni con altre università o con enti pubblici o privati che svolgono qualificata attività di ricerca, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina ogni anno con proprio decreto, su conforme parere del Consiglio universitario nazionale, il numero massimo di corsi di dottorato attivabile.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina altresì ogni anno con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale, sulla base dei criteri di programmazione definiti, il numero delle borse di studio della cui attivazione si assume

il carico finanziario. Qualora non risultino finanziati tutti i posti attivabili, le singole università cui afferiscono i corsi di dottorato potranno istituire altre borse di studio su fondi propri, anche reperiti attraverso convenzioni con altri enti pubblici e privati.

Art. 47.

(Posti supplementari di dottorati di ricerca finanziati dalle Regioni e da altri soggetti giuridici)

1. Le università comunicano al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il numero di borse di studio supplementari per la frequenza dei dottorati di ricerca finanziate dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale, aumenta il numero dei posti di dottorato di ricerca nella misura corrispondente alle borse di studio supplementari di cui al comma 1 e provvede, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, alla programmazione ed alla ripartizione del numero dei dottorati, assegnando alle sedi universitarie che ne hanno fatto richiesta i posti supplementari riservati ai laureati residenti nelle Regioni o province autonome indicate nel bando di concorso.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, se sprovviste di sedi universitarie o di corsi di dottorato di ricerca in settori di specifico interesse, possono convenzionarsi con qualsiasi università italiana per finanziare posti di dottorato di ricerca riservati a laureati residenti nelle medesime Regioni e province autonome.

Art. 48.

(Cooperazione con gli Stati membri della CEE e con i Paesi in via di sviluppo)

1. L'Italia collabora con gli Stati membri della CEE e con i Paesi in via di sviluppo al fine

di realizzare nel campo della ricerca universitaria i seguenti obiettivi:

a) elevare la capacità della ricerca universitaria, avviando soprattutto programmi pluriennali di ricerca universitaria che coinvolgono istituzioni di ricerca pubbliche e private di altri Stati membri della CEE ed i Paesi in via di sviluppo e che interessano settori ben definiti ritenuti cruciali sia per risolvere problemi di preminente interesse scientifico sia per le loro ripercussioni sul benessere economico, industriale, sanitario, sociale ed ambientale dei Paesi interessati;

b) aumentare il livello scientifico della ricerca degli Stati membri della CEE e dei Paesi in via di sviluppo attraverso la mobilitazione del potenziale di ricerca universitaria e attraverso il progressivo coordinamento di questi ultimi a livello comunitario;

c) migliorare le conoscenze scientifiche e tecniche nei tempi della ricerca scientifica scelti per la loro importanza con programmi pluriennali di ricerca universitari coinvolgenti uno o più Stati membri della CEE ed i Paesi in via di sviluppo e promuovere un efficace passaggio ad applicazioni pratiche tenendo conto in particolare della possibilità di sviluppo economico, industriale, sanitario, ambientale e sociale nei settori di cui si tratta.

Art. 49.

(Comitato di esperti per il coordinamento dei programmi pluriennali di ricerca universitaria coinvolgenti gli Stati membri della CEE ed i Paesi in via di sviluppo)

1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al precedente articolo 48, il Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica universitaria coopta i membri indicati dalla Commissione CEE che coordina l'esecuzione dei programmi delle ricerche ed i membri indicati dal Comitato interministeriale per la cooperazione e lo sviluppo.

2. Integrato con i membri di cui al comma 1, il Comitato interministeriale per la ricerca scientifica universitaria svolge le seguenti funzioni:

a) cura la scelta dei programmi pluriennali di ricerca universitaria di cui è possibile il

finanziamento con contributi della Comunità europea riguardanti settori di ricerca indicati dalla Commissione CEE che coordina l'esecuzione dei programmi delle ricerche;

b) gestisce il finanziamento della CEE assegnato ai programmi pluriennali di ricerca universitaria in Italia;

c) coordina le ricerche finanziate dal Ministero degli affari esteri con il «Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo» per l'attività di cooperazione scientifica universitaria con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 50.

(Cooperazione scientifica con e per i Paesi in via di sviluppo)

1. Il Ministero degli affari esteri, con i contributi prelevati dal Fondo per le attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, finanzia:

a) borse di studio per dottorati di ricerca per laureati italiani che si impegnino durante e/o dopo il conseguimento del dottorato a svolgere attività di ricerca nei Paesi in via di sviluppo che intendano conseguire il dottorato di ricerca in Italia;

b) programmi pluriennali di ricerca universitaria su temi indicati dallo stesso Ministro degli affari esteri di particolare interesse per lo sviluppo economico, sociale, industriale, ambientale e sanitario dei Paesi in via di sviluppo che coinvolgono giovani laureati e diplomati di età non superiore ai trenta anni di Paesi in via di sviluppo o italiani che si impegnino durante e/o dopo l'ingaggio a svolgere attività di ricerca scientifica in quei Paesi;

c) contratti a termine di diritto privato e contratti di formazione-lavoro per giovani laureati e diplomati di età inferiore ai 30 anni, sia italiani che accettino di svolgere durante e/o dopo l'impegno contrattuale attività di ricerca nei Paesi in via di sviluppo, sia provenienti da Paesi in via di sviluppo che si possono aggregare ai programmi pluriennali di ricerca universitaria più congeniali alle loro capacità e alle loro aspirazioni.

2. Il Ministro degli affari esteri, con decreto di concerto con il Ministro dell'università e

della ricerca scientifica e tecnologica, stabilisce annualmente il numero delle borse di studio per posti di dottorato di ricerca e contratti a termine di diritto privato o contratti di formazione-lavoro da finanziare per le finalità previste rispettivamente dalle lettere *a)* e *c)* del comma 1 ed il numero ed i settori dei programmi di ricerca di cui alla lettera *b)* del comma 1.

3. Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto privato a termine di cui alla lettera *c)* del comma 1 - ivi compreso il trattamento economico - sono fissati con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica, previo parere del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, tenuto conto dell'esperienza professionale di cui il personale interessato è in possesso al momento della stipulazione del contratto. Il contratto ha durata triennale rinnovabile in rapporto alle esigenze connesse alla attuazione dei programmi di ricerca.

4. In deroga all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i posti di dottorato di ricerca finanziati con borse istituite dal Ministero degli affari esteri per le finalità previste dalla lettera *a)* del comma 1 del presente articolo sono assegnati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro degli affari esteri a studiosi italiani e stranieri con modalità stabilite dal decreto del medesimo Ministro.

5. Gli assegnatari dei posti di dottorato di ricerca di cui al comma 4, conseguono il titolo, godono dei riconoscimenti ed equipollenze ed hanno gli stessi obblighi previsti, rispettivamente, dagli articoli 73, 74 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382.

Art. 51.

*(Altre forme di sostegno
alla ricerca scientifica universitaria)*

1. Gli istituti di credito pubblici, privati o a partecipazione statale, le imprese pubbliche e private o a partecipazione statale, le fondazioni

italiane, estere o internazionali, gli enti pubblici e privati, gli enti locali, le istituzioni scientifiche italiane, estere o internazionali, le persone fisiche possono contribuire al sostegno della ricerca scientifica universitaria, con il diretto sovvenzionamento di:

a) contratti di lavoro di diritto privato o di formazione lavoro per giovani laureati di età non superiore a 30 anni da inserire nei programmi pluriennali di ricerca scientifica universitaria di cui all'articolo 41 della presente legge;

b) borse di studio per dottorati nei settori di ricerca, anche per specifici settori di ricerca; c) programmi pluriennali di ricerca scientifica universitaria;

d) contributi integrativi a progetti di ricerca gestiti con fondi pubblici;

e) premi per l'ottenimento di risultati particolarmente rilevanti in settori di ricerca definiti;

f) acquisto di attrezzature scientifiche.

2. Tutte le iniziative prese dai soggetti giuridici di cui al comma 1 del presente articolo a favore della ricerca scientifica universitaria devono essere sottoposte alla valutazione ed alla approvazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della ricerca scientifica universitaria di cui all'articolo 38 della presente legge.

Art. 52.

(Sgravi ed incentivi fiscali per i finanziatori della ricerca scientifica universitaria)

1. Alle persone fisiche e giuridiche soggette di imposte che erogano somme di denaro a favore della ricerca scientifica universitaria, o di programmi di corsi universitari destinati alla formazione e all'aggiornamento professionale, o di corsi di perfezionamento in Italia e all'estero, nonchè di somme destinate a compensi per i professori a contratto di cui all'articolo 31 della presente legge e a tutte le altre forme di sostegno della ricerca scientifica universitaria previste dal comma 1 dell'articolo 51 della presente legge, è consentita la deduzione dal reddito, al fine dell'imponibile per l'IRPEF e per l'IRPEG, per un ammontare

pari al contributo versato moltiplicato per 1,5.

2. Alle industrie che finanziano le attività didattiche e scientifiche universitarie nelle forme indicate nel comma 1, oltre ai benefici previsti dal medesimo precedente comma, si applicano i benefici concernenti il credito agevolato, i contributi a fondo perduto, i contributi in conto interessi nonchè i benefici fiscali previsti dalle leggi statali in favore delle piccole e medie imprese industriali operanti nel Mezzogiorno. Tali benefici sono cumulabili con quelli derivanti dalle normative comunitarie.

Art. 53.

(Godimento dei diritti derivanti dai risultati dalla ricerca scientifica universitaria ed incentivi per il personale docente universitario)

1. Alle industrie che finanziano nelle forme previste dalla presente legge la ricerca scientifica universitaria spetta il diritto alla utilizzazione dei ritrovati ai fini produttivi e degli eventuali brevetti.

2. Sulla base di accordi fra ricercatori ed industrie, è consentito ai ricercatori di godere di una parte dei diritti derivanti dai brevetti o dalla commercializzazione dei prodotti delle loro ricerche.

3. Ai ricercatori confermati e ai professori associati, straordinari ed ordinari, anche in regime a tempo pieno, è assicurata la disponibilità di spazi adeguati di tempo, concordati con il consiglio di dipartimento, in piena autonomia e senza vincoli retributivi per contatti con il mondo della ricerca esterna e delle imprese.

TITOLO VIII

ALTRI PROVVEDIMENTI PER L'UNIVERSITÀ E NORME FINALI

Art. 54.

*(Abolizione delle facoltà e degli istituti;
istituzione dei dipartimenti)*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati i consigli di facoltà e gli istituti.

2. Le funzioni attribuite alle facoltà e agli istituti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, purchè non in contrasto con la presente legge, sono svolte dai consigli di dipartimento.

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le università si devono organizzare in strutture dipartimentali secondo quanto previsto dagli articoli 84, 85 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

4. I ricercatori, i professori associati e i professori straordinari ed ordinari possono far parte di più corsi di laurea purchè coinvolti in attività didattiche dei medesimi corsi.

Art. 55.

(Tecnici laureati)

1. È abrogato il ruolo dei tecnici laureati.

2. I tecnici laureati che abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica documentata da atti della facoltà possono essere inquadrati in soprannumero a domanda, previo concorso riservato da svolgersi secondo le modalità previste dalla presente legge per l'accesso nel ruolo di ricercatore.

3. Sono indette due tornate di concorsi di ricercatori riservati a tecnici laureati, la prima entro 90 giorni e la seconda entro due anni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Per coloro che maturano il diritto di partecipare al concorso riservato, successivamente alla prima tornata, sarà indetta una terza tornata l'anno successivo alla seconda tornata.

5. I tecnici laureati che abbiano inteso partecipare o che non abbiano vinto il concorso riservato di idoneità a ricercatore sono posti in un ruolo ad esaurimento sino al sessantacinquesimo anno di età.

6. I tecnici laureati posti nel ruolo ad esaurimento possono usufruire delle stesse norme previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 8 della presente legge.

7. Le stesse norme previste nei commi 2, 3 e 4 del presente articolo si applicano agli assegnisti assunti ai sensi dell'articolo 26, comma terzo, della legge 1° giugno 1977,

n. 285, dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'Istituto Mario Negri di Milano.

Art. 56.

(Istituzione del ruolo dei medici universitari con funzioni assistenziali)

1. Ai fini del completamento delle piante organiche per i posti di posizione iniziale ed intermedia non ricopribile con personale docente universitario nelle strutture assistenziali a direzione universitaria previste dalle convenzioni ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è istituito un ruolo di medici universitari con funzioni assistenziali con stato giuridico e con stato di servizio valutabile nei concorsi ospedalieri corrispondenti a quelli dei medici di posizione iniziale ed intermedia del servizio sanitario nazionale.

2. Il personale di cui al comma 1 è assunto nella posizione iniziale con concorso regionale per titoli ed esami bandito dal rettore dell'università per raggruppamenti disciplinari. I commissari, in numero di tre per ogni raggruppamento disciplinare, sono sorteggiati nella medesima università tra i professori ordinari delle discipline raggruppate per il concorso.

3. Al personale medico universitario con funzioni assistenziali è assicurata l'equiparazione del trattamento economico complessivo corrispondente a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzione, mansione ed anzianità secondo le vigenti disposizioni ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

4. Nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, viene anche fissato il limite finanziario entro il quale comprendere l'indennità di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

5. L'attribuzione della qualifica di aiuto al personale medico universitario con funzioni assistenziali è deliberata annualmente dal rettore, su motivato conforme parere espresso dal consiglio di dipartimento sulla base del curriculum formativo e professionale degli

aspiranti desunto da titoli accademici, didattici e scientifici - comprendenti anche l'attività assistenziali - e dell'anzianità di carriera.

6. L'affidamento delle funzioni di cui al comma 5 deve comunque rispettare l'afferenza ai raggruppamenti disciplinari stabiliti dalla vigente normativa universitaria.

7. Il rapporto di lavoro dei medici universitari con funzioni assistenziali può essere a tempo pieno o a tempo definito secondo le disposizioni previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

8. L'opzione è reversibile ed ha durata almeno biennale. L'opzione si esercita con le stesse modalità previste dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

9. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti i rettori delle università interessate, con proprio decreto - emanato entro sei mesi dall'approvazione della presente legge di concerto con i Ministri della sanità e per la funzione pubblica - determina il contingente del personale medico universitario con funzioni assistenziali da assegnare alle università ove operano policlinici, istituti clinici e cliniche gestiti direttamente.

10. Il contingente di cui al comma 9 è determinato sulla base di parametri oggettivi che tengano conto delle norme e delle tipologie *standard* per divisioni e servizi stabiliti dal decreto del Ministro della sanità 13 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 1988, e dalla programmazione sanitaria nazionale e regionale, nonché della programmazione universitaria.

11. Il contingente fissato con il decreto di cui al comma 1 può essere modificato ogni tre anni, in rapporto con l'evoluzione della programmazione universitaria e sanitaria nazionale e per motivate esigenze locali.

12. All'onere derivante dall'incremento dei posti organici di cui al comma 1 del presente articolo, valutato in lire 196 miliardi e 600 milioni, si provvede:

a) quanto a lire 65 miliardi e 533 milioni, per l'anno 1989, a carico del Fondo sanitario nazionale quale specifica voce da includere nel piano finanziario di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a), dello schema tipo di

convenzione Università-Regione approvato con decreto interministeriale 12 maggio 1986, per le unità relative ai posti portati in aumento ai sensi del comma 1 del presente articolo per ciascuna sede universitaria. Tali unità di personale vanno incluse in apposite voci dall'allegato relativo al personale non docente dell'università;

b) per i successivi anni, mediante versamento in conto entrata del Tesoro, da parte delle università, della predetta quota rimborsata dalle Regioni per l'attività assistenziale.

Art. 57.

(Nuova disciplina del tempo definito)

1. È abrogato il terzo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Il docente che opta per il regime di impegno a tempo definito stipula con l'università per un biennio, previa richiesta da presentare al rettore prima dell'inizio di ogni anno accademico annessa alla domanda di opzione al regime di impegno a tempo definito, un contratto che definisce i limiti minimi dei doveri accademici ed i limiti massimi degli impegni professionali esterni, secondo indirizzi generali stabiliti dai consigli di amministrazione delle singole università.

3. Il docente che opta per il regime di impegno a tempo definito è tenuto anche a specificare le sedi e le istituzioni o le imprese private presso le quali egli intende svolgere attività professionale.

4. Il docente che opta per il regime di impegno a tempo definito è tenuto a devolvere a favore del dipartimento universitario di appartenenza una somma, esente da ogni imposizione fiscale, corrispondente al 10 per cento dell'imponibile dichiarato per l'attività professionale autonoma. Tale somma è deducibile dal reddito al fine dell'imponibile per l'IRPEF e per l'IRPEG.

5. Il regime di impegno a tempo definito è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.

6. Il docente che violi le norme di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 è diffidato dal rettore e decorsi quindici giorni senza che

abbia ottemperato alla diffida, egli decade dall'ufficio con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su proposta del rettore, sentito il Consiglio universitario nazionale.

7. L'università è autorizzata a subordinare l'autorizzazione all'esercizio di attività professionale ai docenti con regime di tempo definito a contratti e convenzioni con le istituzioni o le imprese private presso cui i docenti esercitano l'attività professionale esterna al fine di ottenere finanziamenti per la ricerca scientifica e mezzi, attrezzature e strutture per le attività di didattica e di ricerca. Le somme devolute all'università, esenti da ogni imposizione fiscale, sono dedotte dal reddito al fine dell'imponibile per l'IRPEF e per l'IRPEG.

8. Il docente che opta per il regime d'impegno a tempo definito può essere eletto alla carica di rettore, direttore di dipartimento, membro di consiglio di amministrazione dell'università e direttore di corsi di dottorato di ricerca. Dopo l'elezione, il docente stipula con l'università un contratto per la definizione delle attività accademiche e professionali che egli si impegna a svolgere entro i limiti stabiliti dagli statuti delle singole università. Il docente che viola le norme del contratto decade dalla carica.

Art. 58.

(Attività assistenziale degli specializzandi in discipline medico-chirurgiche)

1. Gli specializzandi in una delle discipline del corso di laurea di medicina, che fruiscono delle borse di studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, o di borse di studio riconosciute dalle università sono tenuti, ove operino nei reparti clinici delle università, alla graduale assunzione delle funzioni assistenziali connesse alla qualifica di assistente medico in formazione delle unità sanitarie locali di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 59.

(Norma abrogativa e finale)

1. È abrogata ogni disposizione relativa ai ricercatori universitari, ai professori associati,

ai professori ordinari e straordinari, ai tecnici laureati, alle facoltà, ai dipartimenti e agli istituti in contrasto o non compatibili con la presente legge; per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.

2. Sono abrogate le norme di legge e regolamentari relative agli ordinamenti delle università e degli enti di ricerca in quanto abbiano ad oggetto le materie della presente legge e non siano con essa compatibili.

3. Sono, in particolare, abrogate le norme delle seguenti leggi, in quanto abbiano in oggetto le materie della presente legge e non siano con essa compatibili: regio decreto 6 aprile 1924, n. 674; regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652; decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371; decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158.

4. Le norme di cui al comma 3 restano in vigore fino all'adozione, da parte delle università e delle loro strutture, degli statuti e regolamenti previsti dalla presente legge, che indicano espressamente le norme sostituite.